

Legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 "Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998".

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE



SOMMARIO

TITOLO I - Disposizioni Generali6
Art. 1 - Oggetto6
Art. 2 - Definizioni6
Art. 3 - Istituzione e modalità di funzionamento dell'Albo regionale della multifunzionalità delle imprese agricole e ittiche
Art. 4 - Osservatorio regionale sulla multifunzionalità
Art. 5 - Funzionamento dell'Osservatorio9
TITOLO II - Direttive di attuazione per l'imprenditore agricolo multifunzionale9
Art. 6 - Requisiti soggettivi dell'imprenditore agricolo per l'avvio e l'esercizio delle attività multifunzionali di agriturismo, fattoria didattica e fattoria sociale9
Art. 7 - Requisiti oggettivi per l'esercizio delle attività multifunzionali. Rapporto di connessione e complementarietà
Art. 8 - Procedura SUAP per l'avvio dell'attività multifunzionale
Art. 9 – Cessazione-Subentro-Variazione dell'esercizio delle attività multifunzionali di agriturismo, di fattoria didattica e di fattoria sociale
Art. 10 - Obblighi
Art. 11 - Sospensione e chiusura dell'attività
Art. 12 - Vigilanza e controlli
Art. 13 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 14 - Norma di rinvio
TITOLO III - Disposizioni in materia di agriturismo
Art. 15 - Procedura per gli operatori che hanno già avviato l'attività di agriturismo prima dell'entrata in vigore della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11
Art. 16 - Formazione e abilitazione dell'operatore agrituristico
Art. 17 - Tipologie di attività esercitabili nell'ambito dell'agriturismo20



Art. 18 - Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande	22
Art. 19 - Strutture destinate all'attività di Agriturismo	24
Art. 20 - Requisiti di idoneità dei locali utilizzati nell'ambito dell'attività di Agriturismo	24
Articolo 21 – Marchio identificativo e classificazione delle aziende agrituristiche	
Art. 22 - Procedura per gli operatori che hanno già avviato l'attività di fattoria didattica prima dell'e vigore della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11	ntrata in
Art. 23 - Formazione e abilitazione dell'operatore di fattoria didattica	
Art. 24 - Attività e offerta didattica	28
Art. 25 - Spazi e strutture destinate all'attività didattica	29
Art. 26 - Requisiti di idoneità dei locali utilizzati nell'ambito dell'attività di fattoria didattica	30
Art. 27 – Marchio identificativo dell'attività di fattoria didattica	
Art. 28 - Attività di Fattoria sociale	32
Art. 29 - Formazione e abilitazione dell'operatore di fattoria sociale	33
Art. 30 - Spazi e strutture destinate all'attività sociale	34
Art. 31 - Requisiti di idoneità dei locali utilizzati nell'ambito dell'attività di fattoria sociale	34
TITOLO VI Direttive di attuazione per l'imprenditore ittico multifunzionale	36
Art. 32- Requisiti soggettivi dell'imprenditore ittico per l'avvio e l'esercizio delle attività multifunzio ittiturismo, fattoria didattica e fattoria sociale	
Art. 33 - Requisiti oggettivi per l'esercizio delle attività multifunzionali di fattoria didattica e fattoria Rapporto di connessione e complementarietà	
Art. 34 - Procedura SUAP per l'avvio dell'attività multifunzionale	39
Art. 35– Cessazione-Subentro-Variazione dell'esercizio delle attività multifunzionali di ittiturismo, pescaturismo, di fattoria didattica e di fattoria sociale	45
Art. 36 - Obblighi	46



Art. 37 - Sospensione e chiusura dell'attività	48
Art. 38 - Vigilanza e controlli	48
Art. 39 - Sanzioni amministrative pecuniarie	49
Art. 40 - Norma di rinvio	49
TITOLO VII - Disposizioni in materia di ittiturismo	49
Art. 41 - Procedura per gli operatori che hanno già avviato l'attività di ittiturismo prima dell'entra della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11	_
Art. 42- Formazione e abilitazione dell'operatore ittituristico	50
Art. 43 - Tipologie di attività esercitabili nell'ambito dell'ittiturismo	51
Art. 44 - Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande	52
Art. 45 - Strutture destinate all'attività di Ittiturismo	54
Art. 46 - Requisiti di idoneità dei locali utilizzati nell'ambito dell'attività di ittiturismo	54
TITOLO VIII – Disposizioni in materia di pescaturismo	56
Art. 47 - Procedura per gli operatori che hanno già avviato l'attività di pescaturismo prima dell'en	
vigore della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11	56
Art. 48 - Tipologie di attività esercitabili nell'ambito del pescaturismo	56
TITOLO IX Disposizioni in materia di fattorie didattiche (settore ittico)	57
Art. 49 - Procedura per gli operatori che hanno già avviato l'attività di fattoria didattica prima del	l'entrata in
vigore della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11	57
Art. 50 - Formazione e abilitazione dell'operatore di fattoria didattica	57
Art. 51 - Attività e offerta didattica	59
Art. 52 - Spazi e strutture destinate all'attività didattica	60
Art. 53 - Requisiti di idoneità dei locali utilizzati nell'ambito dell'attività di fattoria didattica	60
TITOLO X - Disposizioni in materia di fattorie sociali (settore ittico)	61
Art. 54 - Attività di Fattoria sociale	61
Art. 55 - Formazione e abilitazione dell'operatore di fattoria sociale	62



Art. 56 - Spazi e strutture destinate all'attività sociale	63
·	
Art. 57 - Requisiti di idoneità dei locali utilizzati nell'ambito dell'attività di fattoria sociale	64



TITOLO I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Oggetto

Le presenti Direttive disciplinano, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11, le modalità di attuazione delle attività multifunzionali di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e fattoria sociale esercitate dall'imprenditore agricolo e ittico, nonché le procedure amministrative, i criteri per la classificazione degli agriturismi e delle relative strutture, le modalità per l'esecuzione dei controlli e ogni altro aspetto inerente allo svolgimento delle attività.

Art. 2 - Definizioni

Agli effetti delle presenti Direttive si intende per:

Agriturismo, l'esercizio, da parte dell'imprenditore agricolo, dell'attività di ricezione e ospitalità attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

Ittiturismo, l'esercizio, da parte degli imprenditori ittici, delle attività di somministrazione di pasti e bevande, di ospitalità, di vendita dei prodotti aziendali, ricreative, didattiche, culturali e di servizio finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse della pesca e dell'acquacoltura e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, effettuate attraverso l'utilizzazione delle risorse e delle produzioni aziendali.

Pescaturismo, l'esercizio dell'attività, da parte degli imprenditori ittici in possesso dell'autorizzazione, di cui all'articolo 2 comma 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (come specificato all'articolo 5 del decreto del ministero delle politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293), consistente nell'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca nella disponibilità dell'impresa a scopo turistico-ricreativo.

Fattoria didattica, l'esercizio, da parte dell'imprenditore agricolo e ittico, di attività educative, culturali e promozionali finalizzate a trasmettere conoscenze e saperi del mondo rurale e ittico riconducibili a:

- 1. la conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti e, in generale, del legame esistente fra alimentazione e patrimonio storico-culturale;
- la conoscenza del mare, dei pesci e delle marinerie, dell'ambiente lagunare, lacustre e fluviale e dei relativi prodotti;



- 3. l'educazione al consumo consapevole, attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari e ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile;
- 4. la conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti locali in relazione alle attività produttive praticate;
- 5. la conoscenza, tutela e valorizzazione della biodiversità della Sardegna.

Fattoria sociale, l'esercizio, da parte dell'imprenditore agricolo e ittico, mediante intese o accordi con i titolari di specifici servizi pubblici o privati accreditati, di un insieme di pratiche assistenziali, educative e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni, finalizzate all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo a favore di persone che presentano forme di fragilità, disabilità o di svantaggio psicofisico o sociale.

Imprenditore agricolo, il soggetto che esercita l'attività d' impresa agricola, ai sensi dell'articoli 2135 del codice civile, sia in forma individuale che societaria o associata.

Imprenditore ittico, è il titolare di licenza di pesca di cui all'articolo 4 del D.Lgs n. 153/2004 e ss.mm.ii. che esercita professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale (ivi comprese le attività di ittiturismo e pescaturismo) e le relative attività connesse; si considerano, altresì, imprenditori ittici le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui sopra. Ai fini delle presenti direttive si considerano altresì imprenditore ittico l'acquacoltore che esercita in forma singola e associata l'attività di acquacoltura e l'imprenditore che esercita professionalmente in forma singola e associata l'attività di pesca nelle acque interne.

Attività connesse, le attività esercitate dall'imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti aziendali nonché quelle dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature e risorse dell'azienda, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

Art. 3 - Istituzione e modalità di funzionamento dell'Albo regionale della multifunzionalità delle imprese agricole e ittiche

È istituito, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 11 maggio 2015, l'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche.

L'Albo è composto dalle seguenti cinque distinte sezioni:

- a. agriturismo
- b. ittiturismo



- c. pescaturismo
- d. fattorie didattiche
- e. fattorie sociali

La gestione dell'albo è affidata all'Agenzia regionale LAORE Sardegna che provvede all'iscrizione delle imprese nelle apposite sezioni dell'Albo.

L'Agenzia provvede a pubblicare sul sito internet della Regione le iscrizioni all'Albo e i relativi aggiornamenti, nonché a trasmetterne copia agli Assessorati regionali dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e del Turismo, Artigianato e Commercio.

Art. 4 - Osservatorio regionale sulla multifunzionalità

È istituito presso l'Agenzia LAORE Sardegna l'Osservatorio regionale sulla multifunzionalità, ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 27 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11.

Nell'Osservatorio confluiscono i dati dell'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche, i provvedimenti di sospensione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività adottate dai comuni, i report numerici annuali delle presenze, nonché tutti gli altri dati disponibili presso l'Amministrazione regionale. L'Osservatorio cura, inoltre, la raccolta e l'elaborazione delle informazioni provenienti dalle associazioni rappresentative del comparto e fornisce elementi utili alla rilevazione dei fabbisogni formativi e proposte per lo sviluppo del settore.

Le funzioni di indirizzo, supervisione e consultazione tecnico - scientifica dell'Osservatorio sono svolte da un Comitato avente la seguente composizione:

- a) Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale o suo delegato, con funzioni di Presidente
- b) Direttore generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale o un suo delegato
- c) Direttore generale dell'Agenzia LAORE Sardegna o suo delegato
- d) Un rappresentante delle organizzazioni del comparto agricolo
- e) Un rappresentante delle organizzazioni del comparto ittico
- f) Due rappresentanti delle organizzazioni della cooperazione: in rappresentanza del comparto agricolo e del comparto ittico
- g) Un esperto designato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)



I componenti del Comitato sono nominati con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale e durano in carica tre anni. I Componenti partecipano ai lavori a titolo gratuito. Non è previsto il rimborso di spese di missione.

Entro 30 giorni dalla nomina dei componenti, il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina la sua convocazione e lo svolgimento dei lavori.

Art. 5 - Funzionamento dell'Osservatorio

L'Osservatorio costituisce, organizza e alimenta il sistema informativo della multifunzionalità, utilizzando a tal fine sia informazioni provenienti da altri enti e istituzioni sia sistemi di rilevazione diretta. La gestione, l'elaborazione, la validazione, la pubblicazione e l'archiviazione dei dati sarà sottoposta a specifiche procedure di salvaguardia dell'attendibilità e della correttezza del dato, definite dall'Ufficio dell'Osservatorio.

Il Direttore Generale dell'Agenzia LAORE Sardegna individua l'unità organizzativa competente e disciplina il funzionamento dell'Osservatorio.

L'unità organizzativa incaricata predispone, entro il 30 gennaio di ogni anno, un programma annuale di attività dell'Osservatorio e lo sottopone al Comitato per l'approvazione. Il programma definisce gli obiettivi conoscitivi, le fonti e le modalità di acquisizione dei dati, la reportistica da produrre con la relativa tempistica e gli indicatori per il monitoraggio dell'attività.

Il programma annuale ed i rapporti intermedi e finale sull'esecuzione dell'attività dell'Osservatorio sono approvati annualmente dal Comitato e trasmessi all'Assessorato dell'Agricoltura.

L'Agenzia LAORE Sardegna dovrà garantire la massima diffusione e accessibilità dei dati a tutti i cittadini, attraverso la pubblicazione di tutte le informazioni disponibili nel portale istituzionale della Regione Sardegna, in apposita sezione del sito tematico www.sardegnaagricoltura.it.

Tutti i costi relativi al funzionamento dell'Osservatorio sono a carico dell'Agenzia LAORE, che vi provvede con le risorse annualmente attribuite dall'Amministrazione regionale per il suo funzionamento.

TITOLO II - Direttive di attuazione per l'imprenditore agricolo multifunzionale

Art. 6 - Requisiti soggettivi dell'imprenditore agricolo per l'avvio e l'esercizio delle attività multifunzionali di agriturismo, fattoria didattica e fattoria sociale

L'esercizio delle attività multifunzionali di agriturismo, fattoria didattica e fattoria sociale è consentito all'imprenditore agricolo a condizione che lo stesso:



- a) conduca da almeno un biennio un'impresa agricola regolarmente iscritta al registro imprese tenuto presso la camera di commercio competente per territorio, salvo i casi di esonero previsti dalla normativa vigente;
- abbia costituito/validato/aggiornato il fascicolo aziendale della propria azienda in base alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503.

Il biennio è calcolato a decorrere dalla data di inizio dell'attività, dichiarata in sede di iscrizione al registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio. Per le imprese agricole esentate dall'obbligo di iscrizione al registro imprese, la sussistenza del requisito del biennio di attività viene valutata sulla base della documentazione tecnico - contabile dell'azienda.

In caso di subingresso nell'azienda agricola, il requisito del biennio di attività viene valutato cumulando il periodo di svolgimento dell'attività agricola dell'impresa subentrante con il periodo svolto dall'impresa cedente.

Se il subingresso riguarda un'azienda che già esercita un'attività multifunzionale di agriturismo, fattoria didattica o sociale e la stessa è iscritta nella pertinente sezione dell'Albo, il requisito del biennio s'intende comunque posseduto.

L'imprenditore agricolo, per esercitare l'attività multifunzionale di agriturismo, di fattoria didattica o di fattoria sociale deve disporre, all'interno della propria organizzazione aziendale, di almeno un operatore qualificato, per la tipologia di attività praticata, in possesso dei seguenti requisiti:

- a. aver conseguito il titolo di cui all'art. 23 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11;
- b. essere iscritto nei ruoli previdenziali e assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'operatore qualificato è tenuto a partecipare, con cadenza triennale, ai corsi di aggiornamento riconosciuti dall'Amministrazione regionale.

Possono acquisire l'abilitazione allo svolgimento delle specifiche attività multifunzionali ed essere operatori qualificati i seguenti soggetti:

- il titolare dell'impresa agricola individuale;
- il rappresentante legale o i soci dell'impresa agricola societaria o associata;
- i familiari del titolare dell'impresa agricola individuale. A tal fine si fa riferimento alla definizione di familiare di cui al comma 3 dell'art. 230/bis del codice civile, ossia il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.

Per i soggetti che avviano l'attività successivamente all'entrata in vigore della L.R. 11 maggio 2015, n. 11 (13 agosto 2015), la disposizione di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo entra in vigore il giorno successivo all'indizione dei primi corsi di formazione. Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore delle



presenti direttive e l'indizione dei primi corsi, è consentito l'avvio dell'attività di agriturismo, fattoria didattica e fattoria sociale a soggetti privi del titolo di cui all'art. 23 della legge regionale n. 11 del 2015 che si impegnino ad acquisirla entro 36 mesi dall'indizione dei primi corsi formativi, a pena di decadenza dal titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività.

Art. 7 - Requisiti oggettivi per l'esercizio delle attività multifunzionali. Rapporto di connessione e complementarietà

Le attività multifunzionali devono essere esercitate dall'imprenditore agricolo attraverso l'utilizzazione prevalente dei fattori produttivi dell'azienda in rapporto di connessione e complementarietà con le attività agricole principali, così come definite dal primo comma dell'art. 2135 del c.c..

Il rapporto di connessione si realizza quando nell'esercizio dell'attività multifunzionale sono utilizzati i prodotti aziendali, le risorse umane e le altre dotazioni strutturali dell'azienda agricola. In particolare la connessione è garantita se:

- a) le attività multifunzionali sono esercitate dall'imprenditore agricolo nel rispetto delle condizioni previste dalle presenti Direttive;
- in caso di attività di agriturismo, i prodotti utilizzati per la somministrazione di pasti e bevande, degustazioni o altre attività di valorizzazione, rispettano le tipologie e le percentuali stabilite dall'art. 4 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11;
- c) vengono utilizzati edifici e locali esistenti all'interno dell'azienda agricola, compresa l'abitazione principale dell'imprenditore agricolo;
- d) vengono utilizzate risorse umane aziendali.

Nel caso in cui l'azienda agricola sia priva di edifici idonei, il rapporto di connessione si realizza, anche con l'utilizzo dell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo. In caso di esercizio di attività agrituristica, l'abitazione dell'imprenditore agricolo deve connotarsi per gli spiccati aspetti di tipicità dell'edificio e del luogo in cui è situata.

L'impresa agricola multifunzionale deve esercitare le attività agricole principali in misura prevalente rispetto a quelle complementari. Tale prevalenza, a scelta dell'imprenditore, è dimostrata in base ad uno dei seguenti metodi:

a) Tempo lavoro.

Il tempo lavoro necessario per l'esercizio dell'attività agricola principale, nel corso dell'anno solare, deve essere superiore a quello occorrente per l'esercizio delle attività complementari. Il tempo lavoro viene calcolato applicando dei coefficienti (ore annue per ettaro coltivato o capo allevato o per attività



connessa esercitata) che permettono di stimare le ore annue complessive necessarie allo svolgimento delle attività agricole principali e di quelle connesse. I coefficienti delle attività principali (agricola e zootecnica), riguardanti una determinata coltura o allevamento e le eventuali attività connesse (es. trasformazione, vendita diretta, ecc.) si riferiscono ad una superficie utilizzata di un ettaro o a un capo allevato e indicano le ore annue necessarie all'esercizio di tale attività. Pertanto la stima del tempo lavoro "agricolo e zootecnico" è data dalla somma dei prodotti:

- coefficiente ore annue x ettari superficie coltivata (es. mais);
- coefficiente ore annue x numero capi allevati (es. ovini);
- ecc.

I coefficienti delle attività complementari riguardano le diverse attività multifunzionali praticate in azienda (agrituristiche, di fattorie didattica e sociale) e indicano le ore annue necessarie all'esercizio di tali specifiche attività. Di conseguenza la stima del tempo lavoro "multifunzionale" è data dalla somma dei prodotti:

- coefficiente ore annue (alloggio) x numero camere;
- coefficiente ore annue (pasti) x numero pasti;
- coefficiente ore annue (alloggio in spazi aperti) x numero piazzole;
- coefficiente ore annue (degustazione prodotti aziendali) x numero degustazioni;
- coefficiente ore annue (attività didattiche, culturali, ecc.) x numero attività;
- coefficiente ore annue (es. attività di reinserimento sociale) x numero ospiti;
- ecc.

La somma delle ore annue di lavoro agricolo e zootecnico ed eventuali attività di trasformazione e vendita connesse (relativo a tutte le colture e allevamenti aziendali) deve essere superiore alla somma delle ore annue di lavoro multifunzionale (relativo a tutte le attività multifunzionali praticate).

Le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle diverse tipologie di attività praticate in azienda (agricole e multifunzionali) sono adottate con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro Pastorale, secondo quanto stabilito dall'articolo 14 delle presenti Direttive.

b) Redditività delle attività.

Il reddito attribuibile all'attività principale, nel corso dell'anno solare, deve essere superiore al reddito derivato dall'attività complementare.

Il reddito attribuibile all'attività principale è calcolato eseguendo la seguente somma:



(Imponibile IRAP + contributi pubblici agricoli + Premi Pac + redditi delle attività 2135 cc non soggetti ad IRAP + redditi derivanti da partecipazione in società agricole).

La procedura di calcolo sopra descritta è derogabile nei seguenti casi:

- condizioni particolari (ingenti investimenti aziendali, perdita di raccolto per eventi naturali, nuovi impianti che necessitano di una fase di avvio di alcuni anni) in cui il dato IRAP potrebbe risultare falsato e non veritiero rispetto alla reale capacità reddituale dell'azienda;
- soggetti esclusi per legge dall'applicazione dell'IRAP.

Nei casi in cui, per i motivi sopra indicati, non è opportuno o possibile utilizzare l'imponibile IRAP si applica il metodo del Reddito lordo Standard secondo le tabelle dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA), che ha assorbito le competenze in precedenza attribuite al soppresso Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA).

Il reddito attribuibile alle attività multifunzionali si determina forfettariamente applicando un coefficiente di redditività del 25% alla somma dei ricavi relativi alle specifiche attività ed è riassunto nella formula che segue:

Reddito complessivo attività multifunzionali = [(n. pernottamenti camera doppia annui x tariffa unitaria dichiarata) + (n. pasti annui x tariffa unitaria dichiarata) + (n. visite in fattoria didattica x tariffa unitaria dichiarata) + (n. ospiti inseriti in percorsi di reinserimento sociale x tariffa unitaria dichiarata) + (n. _____ x tariffa unitaria dichiarata)] x (25/100)

Art. 8 - Procedura SUAP per l'avvio dell'attività multifunzionale

L'imprenditore agricolo che intende avviare un'attività multifunzionale di agriturismo, di fattoria didattica o di fattoria sociale deve presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del comune territorialmente competente una dichiarazione unica di avvio di attività produttiva (DUAAP) corredata dai seguenti allegati:

- a) modelli SUAP specifici per l'esercizio dell'attività multifunzionale richiesta e per l'iscrizione nella pertinente sezione dell'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche;
- b) eventuali allegati necessari per particolari caratteristiche dell'iniziativa da realizzare.

La DUAAP deve essere presentata eseguendo le prescrizioni e le istruzioni riportate nelle direttive SUAP approvate dalla Giunta Regionale.

La dichiarazione autocertificativa di avvio o variazione dell'attività agrituristica dovrà contenere le seguenti informazioni e dichiarazioni minime:



- a. possesso dei requisiti soggettivi;
- b. possesso dei requisiti oggettivi;
- c. rispetto delle condizioni di connessione e complementarietà delle attività multifunzionali rispetto a quella agricola principale;
- d. data di inizio attività e modalità di apertura (periodi e orari previsti);
- e. relazione previsionale, di cui all'articolo 20, comma 5, della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11, relativa al triennio successivo all'avvio della nuova attività, che dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
 - -descrizione sintetica dell'attività agricola praticata e di quella che si intende praticare, con indicazione dettagliata delle colture e/o degli allevamenti nonché dei relativi redditi lordi standard (RLS). Devono essere altresì riportati l'elenco del personale normalmente impegnato e una stima delle ore di lavoro annue necessarie per lo svolgimento delle specifiche attività;
 - analisi previsionale delle attività multifunzionali che si intendono esercitare, comprese quelle già esercitate, che dovrà comprendere:
 - la descrizione delle singole attività, distinte per specifica tipologia, con l'indicazione del numero di addetti, la stima delle ore di lavoro annue necessarie e dell'eventuale incremento occupazionale previsto per la nuova attività programmata;
 - in caso di attività di agriturismo, la percentuale delle risorse aziendali (in termini di prodotti propri) dedicate alla stessa;
 - l'ubicazione e le caratteristiche delle strutture nella disponibilità dell'impresa agricola;
 - la dimostrazione del rapporto di prevalenza dell'attività principale rispetto alle attività complementari che si intendono esercitare;
- f. le tariffe da applicare per la nuova attività che si intende esercitare.

Il SUAP rilascia all'impresa una ricevuta e contestualmente invia la notifica agli enti coinvolti nella procedura, comprese l'Agenzia regionale LAORE Sardegna e l'Azienda Sanitaria Locale, la C.C.I.A.A. e l'INPS affinché provvedano ai relativi adempimenti di legge.

L'Agenzia regionale LAORE Sardegna provvede, a seguito della comunicazione da parte del SUAP della presentazione della DUAAP, all'immediata iscrizione dell'imprenditore agricolo nella pertinente sezione dell'Albo Regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche, nonché al rilascio del relativo attestato di iscrizione. Nel caso di pratiche SUAP riguardanti contestualmente un intervento edilizio e l'avvio dell'attività, l'iscrizione all'Albo avverrà a far data dal completamento del titolo abilitativo d'esercizio, dopo la



conclusione dei lavori e la presentazione della dichiarazione di agibilità, salvo la procedura prevista in caso di conferenza di servizi.

L'Agenzia regionale LAORE Sardegna provvede alla verifica dei requisiti oggettivi di connessione e complementarietà tra attività agricola principale e attività multifunzionali esercitate e comunica gli esiti dell'istruttoria al SUAP competente.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Agenzia regionale LAORE Sardegna provvede, in via cautelativa, all'immediata sospensione dell'iscrizione dell'imprenditore agricolo nella pertinente sezione dell'Albo.

In caso di adozione da parte del Comune di provvedimenti interdittivi o prescrittivi l'Agenzia regionale LAORE Sardegna provvede a adottare i conseguenti provvedimenti di cancellazione o sospensione dell'imprenditore agricolo dalla pertinente sezione dell'Albo.

Art. 9 – Cessazione-Subentro-Variazione dell'esercizio delle attività multifunzionali di agriturismo, di fattoria didattica e di fattoria sociale

L'imprenditore agricolo che, per qualsiasi motivo, ha cessato una propria attività multifunzionale (di agriturismo o di fattoria didattica o sociale) deve darne formale comunicazione al Comune competente, entro trenta giorni dalla data di cessazione, per il tramite del SUAP.

Ogni variazione dei requisiti, delle attività svolte e dei periodi di apertura è preventivamente comunicata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) competente per territorio che provvede a darne comunicazione all'Agenzia regionale LAORE Sardegna per le verifiche conseguenti.

Ogni variazione del soggetto titolare dell'impresa agricola o del soggetto che esercita la specifica attività multifunzionale, compresa la mera variazione del rappresentante legale della società, deve essere comunicata, entro trenta giorni, al Comune competente, per il tramite del SUAP.

Le variazioni relative alle specifiche tipologie di attività multifunzionali esercitate sono soggette a comunicazione tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP). Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 delle presenti Direttive.

Le modifiche agli impianti produttivi, in cui viene esercitata la specifica attività multifunzionale, che non implicano modifiche all'esercizio dell'attività non sono soggette alle verifiche dell'Agenzia regionale LAORE Sardegna.

Ogni variazione relativa alla disponibilità di un operatore qualificato per la specifica attività multifunzionale, deve essere comunicata al Comune competente e ad ogni altro Ente interessato, entro trenta giorni, per il tramite del SUAP. In caso di sopravvenuta e motivata indisponibilità dell'operatore qualificato per la specifica attività multifunzionale, l'imprenditore agricolo è obbligato a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, il nominativo del sostituto in possesso del titolo di cui all'art. 23 della legge regionale 11 maggio



2015, n. 11 o il nominativo dell'operatore (titolare, socio o familiare in caso di impresa familiare) che si impegna a conseguire tale titolo entro i successivi 36 mesi dalla comunicazione.

Art. 10 - Obblighi

L'imprenditore agricolo autorizzato allo svolgimento di una o più attività multifunzionali ha i seguenti obblighi:

- I. per tutte le attività multifunzionali (Agriturismo Fattoria didattica Fattoria sociale):
 - a) osservare le disposizioni, le prescrizioni e i provvedimenti emanati dalla Regione, dal Comune e dalle altre autorità competenti;
 - b) iniziare l'attività entro il termine massimo di un anno dalla presentazione della dichiarazione unica di avvio di attività produttiva;
 - c) esporre al pubblico nei locali dove si esercita l'attività i documenti che seguono:
 - la dichiarazione unica di avvio di attività produttiva per ogni specifica attività multifunzionale esercitata (Agriturismo – Fattorie didattiche – Fattorie sociali), corredata dalla rispettiva ricevuta rilasciata dal SUAP;
 - l'attestato di iscrizione nella specifica sezione (Agriturismo Fattorie didattiche Fattorie sociali) dell'Albo della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche;
 - il marchio identificativo, laddove esistente, relativo alla tipologia di attività multifunzionale esercitata;
 - le tariffe praticate per ciascuna tipologia di ogni specifica attività multifunzionale esercitata
 (Agriturismo Fattorie didattiche Fattorie sociali);
 - per l'attività di agriturismo, l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati, con l'indicazione della provenienza;
 - d) esercitare le attività consentite, nei limiti e nei modi indicati nella dichiarazione unica di avvio di attività produttiva;
 - e) osservare gli obblighi derivanti dalle norme di legge in materia di pubblica sicurezza e in materia di sicurezza sul lavoro;
 - f) comunicare entro il 15 gennaio di ogni anno all'Agenzia regionale LAORE Sardegna, tramite PEC, le tariffe applicate nell'anno in corso per ogni specifico servizio multifunzionale esercitato, nonché presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il mantenimento delle condizioni di connessione e complementarietà di tutte le attività multifunzionali esercitate rispetto a quella agricola principale;
 - g) rispettare le tariffe comunicate all'Amministrazione regionale;



II. per l'attività di agriturismo:

- a) comunicare agli enti competenti, a fini statistici, gli arrivi e le presenze degli ospiti alloggiati, tramite il sistema web informativo di raccolta ed elaborazione dati in uso alla Regione (SIRED).
- b) utilizzare il marchio identificativo ai sensi del successivo art. 21 delle presenti Direttive;

III. per l'attività di fattoria didattica:

- a) rispettare l'offerta didattica dichiarata all'Amministrazione regionale;
- b) comunicare all'Agenzia regionale LAORE Sardegna, tramite PEC, entro il 15 gennaio di ogni anno, le eventuali variazioni apportate all'offerta didattica e la tipologia e il numero degli utenti, con riferimento all'anno precedente;
- c) utilizzare il marchio regionale delle Fattorie Didattiche della Regione Sardegna, adottato ai sensi dell'articolo 27 delle presenti Direttive e concesso in uso alle aziende, secondo le modalità previste dal regolamento d'uso;
- d) garantire l'informazione sui servizi offerti dall'azienda (calendario di apertura, giorni della settimana, percorsi didattici e orari e durata degli stessi);
- e) stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile estesa anche alle attività didattiche che comprenda anche i rischi alimentari nel caso di somministrazione di alimenti e bevande.

IV. per l'attività di fattoria sociale:

- a) utilizzare il marchio regionale delle Fattorie Sociali della Regione Sardegna, adottato ai sensi dell'articolo 14, lett. b) delle presenti Direttive e concesso in uso alle aziende, secondo le modalità previste dal regolamento d'uso;
- b) stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per l'attività sociale che comprenda anche i rischi alimentari nel caso di somministrazione di alimenti e bevande;

Art. 11 - Sospensione e chiusura dell'attività

Il Comune, con provvedimento motivato, dispone la sospensione o l'interdizione dall'esercizio dell'attività agrituristica, di fattoria didattica e fattoria sociale nei casi e con la modalità previsti dall'articolo 30 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11.



Art. 12 - Vigilanza e controlli

La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla legge regionale 11 maggio 2015, n. 11, e delle presenti Direttive sono esercitate dai comuni territorialmente interessati, dall'Amministrazione regionale, per il tramite dell'Agenzia regionale LAORE Sardegna, dai servizi di igiene delle aziende sanitarie locali competenti, nonché dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti.

L'Agenzia regionale LAORE Sardegna garantisce annualmente, a rotazione, lo svolgimento di accertamenti sull'esercizio delle attività multifunzionali. Gli accertamenti dovranno riguardare una percentuale di:

- a. almeno il 5% degli Agriturismi iscritti all'Albo;
- b. almeno il 20% delle fattorie didattiche iscritte all'Albo;
- c. almeno il 20% delle fattorie sociale iscritte all'Albo.

Le verifiche riguarderanno la sussistenza dei requisiti oggettivi per l'esercizio delle specifiche attività multifunzionali di cui all'art. 7 delle presenti direttive e il rispetto di quanto stabilito all'art. 4 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11.

Sono fatti salvi i controlli di competenza delle ASL, in materia di igiene, sicurezza alimentare ed ambienti di lavoro, nonché i controlli spettanti alle competenti autorità statali, regionali e locali.

Art. 13 - Sanzioni amministrative pecuniarie

L'esercizio abusivo delle attività multifunzionali di agriturismo, di fattoria didattica e di fattoria sociale, nonché il mancato rispetto degli obblighi e delle disposizioni previste dalla normativa di riferimento, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 31 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11.

Art. 14 - Norma di rinvio

Con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale, si provvede ad adottare:

- a) le "Tabelle dei fabbisogni medi di manodopera per il settore agricolo" per le attività multifunzionali ed i successivi aggiornamenti;
- b) il marchio identificativo di Fattoria Sociale ed il relativo regolamento d'uso, per l'imprenditore agricolo.



TITOLO III - Disposizioni in materia di agriturismo

Art. 15 - Procedura per gli operatori che hanno già avviato l'attività di agriturismo prima dell'entrata in vigore della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11.

Agli operatori agrituristici regolarmente in attività e iscritti nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici ai sensi della legge regionale 23 giugno 1998, n. 18, è riconosciuta d'ufficio la qualifica di "Operatore agrituristico qualificato" ai sensi della nuova normativa.

Le imprese agricole abilitate all'esercizio dell'agriturismo, ai sensi della legge regionale 23 giugno 1998, n. 18, ovvero i cui titolari/soci/parenti siano iscritti nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici, sono iscritte d'ufficio nel nuovo Albo della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche – sezione agriturismo.

Art. 16 - Formazione e abilitazione dell'operatore agrituristico

L'impresa agricola per essere abilitata all'esercizio dell'attività agrituristica, deve disporre, all'interno della propria organizzazione aziendale, di almeno un operatore agrituristico qualificato, ai sensi del precedente articolo 6 delle presenti Direttive.

I corsi di formazione sono organizzati dall'Amministrazione regionale tramite l'Agenzia regionale LAORE Sardegna e prevedono un percorso formativo della durata complessiva di almeno 150 ore (esclusa la prova finale), articolato in moduli, nel quale verranno affrontate le seguenti tematiche:

- Modulo 1

- introduzione all'attività di Agriturismo, importanza della multifunzionalità;
- normativa di riferimento per la gestione dell'attività;
- metodologie e tecniche di facilitazione (formazione all'azione, work shop, focus group) finalizzate alla promozione del lavoro in rete;
- nozioni base sugli aspetti fiscali e previdenziali connessi all'attività;
- nozioni base di contabilità aziendale con particolare riferimento alla gestione dell'attività di agriturismo.
- procedure informatiche di base finalizzate all'avvio e alla gestione dell'attività.

- Modulo 2

• promozione dell'impresa agricola con particolare riferimento alle attività multifunzionali, alle tradizioni, ai prodotti tipici locali e gli strumenti di marketing;



- accoglienza e ospitalità;
- strumenti di finanziamento;
- lingua straniera.
- Modulo 3
 - nozioni base di scienze dell'alimentazione;
 - analisi degli strumenti e delle politiche di educazione alimentare;
 - nozioni base di igiene degli alimenti con particolare riferimento agli aspetti sanitari legati alla gestione dei prodotti agroalimentari;
 - lezioni teorico e pratiche di cucina;
 - sicurezza sul lavoro e primo soccorso nei luoghi destinati all'attività di agriturismo.

La metodologia didattica consiste in lezioni frontali, lavori di gruppo, esercitazioni di laboratorio, e-learning e visite quidate e project work.

Per la validità del corso è richiesto almeno l'80% delle presenze in aula.

La prova di valutazione finale è finalizzata all'accertamento delle competenze da parte dei partecipanti al corso. L'esito positivo della prova finale è comprovato da un attestato di certificazione delle specifiche competenze.

Gli organismi accreditati presso la Regione possono chiedere il riconoscimento delle attività indirizzate alla formazione e all'aggiornamento professionale degli operatori, a condizione che le attività formative rispettino le disposizioni contenute nel presente articolo.

L'accesso al corso di formazione è preceduto da una valutazione, da parte dei soggetti attuatori, dei titoli e/o di crediti formativi in possesso del candidato. Tale valutazione è finalizzata alla individuazione dei moduli cui il candidato dovrà garantire la partecipazione e sostenere la prova finale.

Gli operatori abilitati frequentano i successivi corsi di aggiornamento con cadenza triennale. I corsi di aggiornamento, strutturati per moduli, hanno una durata di 30 ore e vertono sulle discipline già trattate nei corsi di abilitazione e sull'eventuale approfondimento di tematiche emerse dall'analisi del fabbisogno formativo espresso dalle imprese.

Art. 17 - Tipologie di attività esercitabili nell'ambito dell'agriturismo

Le tipologie di attività esercitabili nell'ambito dell'agriturismo sono le seguenti:

a) la fornitura di alloggio in appositi locali aziendali;



- b) l'ospitalità in spazi aperti aziendali, appositamente allestiti e attrezzati, destinati alla sosta di campeggiatori, roulotte, camper e caravan e simili;
- c) la somministrazione di alimenti e bevande in locali e/o spazi aperti aziendali appositamente allestiti e/o attrezzati;
- d) l'organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali e territoriali;
- e) la trasformazione, il confezionamento e la vendita dei prodotti agricoli aziendali, anche con lavorazioni esterne;
- f) l'organizzazione, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale, delle seguenti attività connesse:
 - attività didattiche e culturali finalizzate alla riscoperta del patrimonio enogastronomico, etnoantropologico e artigianale regionale;
 - attività di pratica sportiva, pesca sportiva, escursionismo, ippoterapia e attività affini;
 - altre attività ricreative in genere.

Le attività di cui al presente articolo sono assoggettate ai seguenti limiti massimi:

- a) Ospitalità/alloggio numero massimo di:
 - 16 camere per l'alloggio nei locali;
 - 30 posti letto per l'alloggio nei locali;
 - 10 piazzole per l'ospitalità in spazi aperti;
 - 30 campeggiatori per l'ospitalità in spazi aperti.

Nel conteggio dei posti letto e dei campeggiatori non sono computati i minori di 12 anni.

- b) Ospitalità/Somministrazione pasti e bevande ad ospiti per il solo consumo del pasto numero massimo di:
 - 100 coperti a pranzo;
 - -100 coperti a cena;
 - -200 coperti in caso di apertura solo a pranzo;
 - -200 coperti in caso di apertura solo a cena;
 - -1.800 coperti mensili.



Dai limiti previsti per i pasti sono esclusi quelli forniti agli alloggiati e/o agli utenti delle fattorie didattiche e sociali. Sono fatti salvi i limiti massimi superiori già autorizzati alle aziende agrituristiche al momento dell'entrata in vigore della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11.

Sono ammesse quindici deroghe annuali rispetto al numero massimo di 100 coperti a pasto, con un massimo di tre deroghe al mese, dietro presentazione di comunicazione da inviare al Comune competente per territorio che provvede, a sua volta, a darne comunicazione agli altri uffici coinvolti nella procedura. È fatto salvo il rispetto dei requisiti di igiene previsti dalla legislazione alimentare e di quelli previsti dalla sicurezza antincendio e impiantistica.

Per gli operatori agrituristici che utilizzino per la somministrazione dei pasti una percentuale di prodotti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11, pari ad almeno il 50 per cento dei prodotti complessivamente impiegati, il numero di coperti massimi ammissibili è elevato a 130 a pasto e 2.200 mensili.

Gli operatori agrituristici che somministrano i pasti ai soli ospiti che usufruiscono del servizio di pernottamento possono utilizzare i prodotti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 in una percentuale minima pari ad almeno il 20 per cento dei prodotti complessivamente impiegati.

Art. 18 - Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande

Nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono impiegate le seguenti tipologie di prodotto, la cui somma deve essere pari, in valore, ad almeno l'85 per cento del prodotto totale annuo utilizzato:

- a) prodotti propri dell'azienda agricola, prodotti ricavati da materie prime aziendali (trasformati sia in azienda che presso terzi), prodotti derivati da trasformazioni in azienda di materie prime di origine regionale prodotte da aziende agricole sarde singole o associate, nella misura complessiva di almeno il 35 per cento dei prodotti complessivamente impiegati;
- b) prodotti primari regionali e prodotti derivati da trasformazione di materie prime di origine regionale acquistati direttamente da aziende agricole sarde singole o associate;
- c) prodotti regionali con marchio biologico, DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;
- d) prodotti di origine e provenienza regionale certificati con il marchio collettivo di qualità garantito dalla Regione;
- e) prodotti agro-alimentari regionali tradizionali inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto ministeriale 8 settembre 1999 n. 350, purché prodotti in Sardegna.



È sempre consentito l'utilizzo dei prodotti indispensabili per diete speciali per motivi di salute. Tali prodotti non rientrano nel calcolo percentuale di cui sopra.

Il vincolo di utilizzo dei prodotti si applica anche per l'organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali e regionali. Il restante 15% può provenire dal libero mercato di distribuzione alimentare e costituisce un valore massimo inderogabile che include prodotti da usare in forma accessoria nelle preparazioni alimentari o complementari alla somministrazione.

La tracciabilità dei prodotti impiegati di cui alle lettere b), c), d) ed e) deve essere documentata nelle fatture di acquisto. Per quanto attiene ai prodotti di cui alla lettera a), la tracciabilità è documentata dalle autofatture che devono essere emesse per la tracciabilità dei passaggi interni di prodotto dall'azienda agricola a quella agrituristica. Per agevolare l'impresa agricola nell'autocontrollo finalizzato a verificare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 è predisposto un modello di registro (allegato A) nel quale possono essere riportati quotidianamente i prodotti utilizzati dall'azienda nell'attività di somministrazione di pasti, alimenti e bevande.

Al fine di poter esercitare temporaneamente l'attività in deroga, rispetto ai limiti percentuali di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11, l'imprenditore agricolo trasmette, entro due giorni dal verificarsi della causa di forza maggiore, apposita comunicazione scritta all'ufficio comunale competente, indicando la causa e la durata del periodo in cui intende esercitare l'attività in deroga.

Il Comune, entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, autorizza l'esercizio dell'attività in deroga, dandone comunicazione all'impresa agrituristica e agli altri uffici coinvolti nella procedura.

Le cause di forza maggiore possono essere le seguenti:

- a) evento eccezionale o calamità naturale;
- b) eventi dolosi da parte di terzi, denunciati agli organi competenti, che compromette parte o la totalità della produzione;
- c) cause di natura sanitaria certificate dall'autorità sanitaria competente o da tecnici riconosciuti ai sensi della normativa vigente, che compromettono la produzione dell'azienda;
- d) incapacità professionale di lunga durata dell'operatore, ovvero malattia grave dell'operatore o di uno dei familiari coadiuvanti, qualora si tratti di impresa familiare;
- e) decesso dell'operatore o di uno dei familiari coadiuvanti, qualora si tratti di Impresa familiare.



Art. 19 - Strutture destinate all'attività di Agriturismo

Per lo svolgimento delle attività agrituristiche devono essere utilizzati, anche parzialmente, gli edifici esistenti all'interno dell'azienda agricola, compresa l'abitazione dell'imprenditore agricolo.

I fondi e gli edifici utilizzati per l'esercizio di attività di agriturismo mantengono la destinazione ad uso agricolo e sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola sia ai fini catastali che della pianificazione urbanistica.

Quando l'attività agricola viene praticata in un fondo privo di edifici idonei, l'esercizio dell'attività di agriturismo può essere svolto nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo, a condizione che sia garantita la presenza di connotati di spiccata tipicità dell'edificio.

Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata anche con opere provvisionali.

Art. 20 - Requisiti di idoneità dei locali utilizzati nell'ambito dell'attività di Agriturismo

I locali, gli ambienti e gli spazi utilizzati per l'esercizio dell'attività di agriturismo devono possedere, ai fini dell'abitabilità e dell'agibilità, i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali per i locali di civile abitazione, tenuto conto delle caratteristiche architettoniche degli edifici, nonché delle limitate dimensioni dell'attività esercitata. I requisiti igienico-sanitari delle strutture destinate alle attività di agriturismo sono dettagliati nell'**Allegato B** alle presenti Direttive. Eventuali modifiche/integrazioni che si rendano necessarie sono adottate con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale previo concerto con l'Assessore alla Sanità.

Nello svolgimento delle attività di ristorazione agrituristica si applicano le disposizioni igienico-sanitarie di cui al regolamento (CE) 852/2004, al regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, al regolamento (CE) 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, al regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, nonché della direttiva 2002/99/CE del Consiglio del 16 dicembre 2002 che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, come recepita dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117.

Nel rispetto dei requisiti di cui al presente articolo, vengono comunque definiti i seguenti parametri minimi concernenti l'attività di ospitalità:



- a. gli alloggi agrituristici sono dotati di idonei servizi igienico-sanitari in ragione di almeno uno ogni quattro persone ospitabili o multipli di quattro, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi.
- b. gli spazi aperti utilizzati per il soggiorno devono possedere i seguenti requisiti:
 - piazzuole di superficie minima di 55 metri quadri;
 - la distanza minima tra tende o altri mezzi autonomi di soggiorno deve essere di almeno 2 metri l'uno dall'altro;
 - -in assenza di servizi igienici adeguati nelle piazzole di sosta, l'autorizzazione per il campeggio è concessa a condizione che il campeggiatore possa usufruire dei servizi dell'abitazione (in tal caso deve essere garantito che il rapporto tra persone e servizi igienico-sanitari sia in ragione di almeno uno ogni quattro persone ospitabili o multipli di quattro);
 - la sistemazione della superficie destinata alle piazzuole è a prova di acqua e di polvere, ed è realizzabile anche con inerbimento del terreno.

In caso di somministrazione di pasti in numero massimo di 10, per la loro preparazione è autorizzato l'uso della cucina domestica.

Per le imprese agricole che esercitano l'attività di agricampeggio deve essere previsto un ambiente attrezzato di lavello per stoviglie e lavatoio per panni.

Articolo 21 - Marchio identificativo e classificazione delle aziende agrituristiche

Le denominazione "Agriturismo" e simili sono riservate alle attività che vengono svolte dagli imprenditori agricoli in possesso dei titoli per l'avvio dell'esercizio.

La Regione Autonoma della Sardegna adotta, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11, il simbolo del girasole quale marchio di identificazione delle aziende agrituristiche, cosi come approvato con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 13 febbraio 2013, n. 1720 e recepisce la metodologia di classificazione delle aziende agrituristiche approvata con il medesimo Decreto Ministeriale.

Il sistema di classificazione è basato sul livello di comfort dell'ospitalità, sulla varietà dei servizi offerti, sulla collocazione aziendale in zone di particolare pregio paesaggistico e ambientale e sulla specifica caratterizzazione identitaria enogastronomica, architettonica e culturale dell'offerta. La classificazione è articolata in categorie ed è evidenziata con l'attribuzione di un numero massimo di cinque girasoli. I criteri di classificazione e i relativi aspetti metodologici sono riportati nell'**Allegato C** alle presenti Direttive.



Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei punteggi ed i limiti soglia per ciascuna categoria.

TEMA	N. SEZIONE	PUNTEGGIO	TOTALE PER	SOGLIE PUNTEGGIO PER I PASSAGGI DI CATEGORIA				REQUISITI SPECIALI			
		SEZIONE	MASSIMO	SEZIONE	II	III	IV	v	TOTALI PER SEZIONE	IV	V
REQUISITI GENERALI	1	CONTESTO AZIENDALE E PAESAGGISTICO	15	87	12	24	35	50	20	8	
	2	ACCOGLIENZA E GESTIONE	23								
	6	SERVIZI ED ATTIVITA' RICREATIVE	22								10
	7	ATTIVITA' AGRICOLE E DI PRODUZIONE TIPICA	27								
ALLOGGIO	3	CARATTERISTICHE DEI SERVIZI E DOTAZIONI DEGLI ALLOGGI	22	22	4	8	12	15	7	3	4
AGRICAMPEGGIO	4	CARATTERISTICHE DEI SERVIZI E DOTAZIONI DELL'AGRICAMPEGGIO	24	24	4	8	12	15	7	3	4
RISTORAZIONE	5	CARATTERISTICHE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE E DEGUSTAZIONE	28	28	6	12	16	20	6	3	4
TOTALE				26	52	75	100	40	17	22	

Le imprese agricole che intendono esercitare una nuova attività di agriturismo con servizio di pernottamento (alloggio e agricampeggio) presentano l'autodichiarazione di classifica al comune competente, per il tramite del SUAP, contestualmente alla dichiarazione unica di avvio di attività produttiva (DUAAP). Le aziende che già esercitano l'attività di agriturismo con servizio di pernottamento alla data di entrata in vigore della legge 11 maggio 2015, n. 11, sono tenuti a presentare l'autodichiarazione di classifica entro novanta giorni dall'emanazione delle presenti Direttive sia al comune competente che all'Agenzia Regionale LAORE Sardegna.

5. L'Agenzia Regionale LAORE Sardegna supporta i comuni nell'attività di verifica del corretto utilizzo del marchio nonché dell'effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati ai fini della classificazione delle aziende agrituristiche.



TITOLO IV - Disposizioni in materia di fattorie didattiche

Art. 22 - Procedura per gli operatori che hanno già avviato l'attività di fattoria didattica prima dell'entrata in vigore della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11.

Agli operatori di fattoria didattica regolarmente in attività e iscritti all'Albo regionale degli operatori di fattoria didattica ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 33/10 del 5 settembre 2007, è riconosciuta d'ufficio la qualifica di "operatore di fattoria didattica qualificato" ai sensi della nuova normativa.

Le imprese agricole abilitate all'esercizio dell'attività di fattoria didattica, sono iscritte d'ufficio al nuovo Albo della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche – sezione fattorie didattiche - istituito ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11.

Art. 23 - Formazione e abilitazione dell'operatore di fattoria didattica

L'imprenditore agricolo per essere abilitata all'esercizio dell'attività di fattoria didattica, deve disporre, all'interno della propria organizzazione aziendale, di almeno un operatore di fattoria didattica qualificato, ai sensi del presente articolo.

I corsi di formazione sono organizzati dall'Amministrazione regionale tramite l'Agenzia regionale LAORE Sardegna e prevedono un percorso formativo della durata complessiva di almeno 150 ore (esclusa la prova finale), articolato in moduli, nel quale verranno affrontate le seguenti tematiche:

Modulo 1

- introduzione all'attività di fattoria didattica e l' importanza della multifunzionalità;
- normativa di riferimento per la gestione dell'attività didattica;
- metodologie e tecniche di facilitazione (formazione all'azione, work shop, focus group) finalizzate alla promozione del lavoro in rete;
- nozioni base sugli aspetti fiscali e previdenziali connessi all'attività;
- nozioni base di contabilità aziendale con particolare riferimento alla gestione dell'attività di fattoria didattica.
- procedure informatiche di base finalizzate all'avvio e alla gestione dell'attività.

Modulo 2

 promozione dell'impresa ittica o agricola con particolare riferimento alle attività multifunzionali, alle tradizioni, ai prodotti tipici locali e gli strumenti di marketing;



- accoglienza e ospitalità;
- strumenti di finanziamento-

Modulo 3

- Analisi e conoscenza del territorio e dell'azienda
- Strumenti e metodologie didattiche
- Progettazione in fattoria

Modulo 4

- Sicurezza sul lavoro e primo soccorso nei luoghi destinati all'attività didattica.

La metodologia didattica consiste in lezioni frontali, lavori di gruppo, esercitazioni di laboratorio, elearning e visite guidate, project work..

Per la validità del corso è richiesto almeno l'80% delle presenze in aula.

La prova di valutazione finale è finalizzata all'accertamento delle competenze da parte dei partecipanti al corso. L'esito positivo della prova finale è comprovato da un attestato di certificazione delle specifiche competenze.

Gli organismi accreditati presso la Regione possono chiedere il riconoscimento delle attività indirizzate alla formazione e all'aggiornamento professionale degli operatori, a condizione che le attività formative rispettino le disposizioni contenute nel presente articolo.

L'accesso al corso di formazione è preceduto da una valutazione, da parte dei soggetti attuatori, dei titoli e/o crediti formativi in possesso del candidato. Tale valutazione è finalizzata alla individuazione dei moduli cui il candidato dovrà garantire la partecipazione e sostenere la prova finale.

Gli operatori abilitati frequentano i successivi corsi di aggiornamento con cadenza triennale. I corsi di aggiornamento, strutturati per moduli, hanno una durata di 30 ore e vertono sulle discipline già trattate nei corsi di abilitazione e sull'eventuale approfondimento di tematiche emerse dall'analisi del fabbisogno formativo espresso dalle imprese.

Art. 24 - Attività e offerta didattica

L'imprenditore formula proposte educative e didattiche che siano attinenti ad almeno **tre** dei seguenti percorsi:



- a) conoscenza della civiltà rurale, del territorio agrario della biodiversità e del legame cibo e territorio;
- educazione al consumo consapevole, conoscenza dell'etica e della sostenibilità della produzione e del consumo del cibo e della lotta agli sprechi, attraverso percorsi di educazione alimentare, laboratori di educazione al gusto ed esperenziali.;
- c) conoscenza dei processi di produzione, di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, e delle produzioni tipiche e locali;
- d) conoscenza delle attività artigianali connesse all'azienda agricola e al mondo rurale.

L'attività didattica può essere realizzata anche all'esterno dell'azienda o riguardare temi non immediatamente riconducibili all'ambito produttivo primario.

La fattoria didattica deve:

- predisporre un'offerta didattica in funzione dell'età e/o del grado scolastico degli ospiti;
- predisporre materiale informativo e divulgativo propedeutico alla visita (tempi, modalità, metodologia didattica, etc...) anche su supporti informatici;
- concordare con la scuola il programma della visita in funzione degli obiettivi educativi;
- stipulare un contratto con i fruitori del servizio concernente la proposta didattica;
- accogliere un numero di ospiti adeguato agli spazi disponibili onde garantire l'efficacia dei programmi formativi ed educativi;
- garantire un rapporto tra operatori e utenti non inferiore a 1/30;
- garantire l'interattività fra azienda, alunni, insegnanti e altri fruitori dei servizi didattici;
- accertarsi dell'eventuale presenza tra i visitatori di soggetti a rischio di allergie e/o intolleranze nel caso di somministrazione di alimenti e bevande;
- registrare i visitatori e le attività didattiche in appositi registri.

L'Agenzia regionale LAORE Sardegna pubblica nel proprio sito istituzionale le offerte didattiche relative ai percorsi didattico-educativi proposti dalle imprese.

Art. 25 - Spazi e strutture destinate all'attività didattica

Le attività di fattoria didattica sono svolte mediante l'utilizzo di fondi, fabbricati, attrezzature e risorse normalmente impiegate per l'attività principale, compresa l'abitazione principale dell'imprenditore ancorché esterna all'azienda.



Possono essere utilizzati per le attività di fattoria didattica i locali già autorizzati per lo svolgimento dell'attività agrituristica.

La fattoria didattica dispone di aree delimitate o spazi attrezzati idonei in totale sicurezza per svolgere l'attività anche in condizioni climatiche sfavorevoli.

Negli ambienti destinati ad attività di fattoria didattica possono essere effettuati interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, di recupero e risanamento conservativo, di ristrutturazione, di ampliamento, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche degli edifici e del contesto paesaggistico-culturale circostante.

L'imprenditore deve garantire l'accessibilità a soggetti diversamente abili anche al luogo di primo soccorso e a parte dei percorsi didattici.

L'azienda deve essere dotata di uno spazio di primo soccorso e disporre di una cassetta di pronto soccorso.

L'imprenditore deve inoltre segnalare le zone e le sostanze agricole pericolose agli ospiti impedendo, con mezzi adequati, l'accesso alle stesse.

L'imprenditore deve tenere gli attrezzi utilizzati a scopo didattico in buono stato di conservazione e/o adeguatamente protetti.

Art. 26 - Requisiti di idoneità dei locali utilizzati nell'ambito dell'attività di fattoria didattica

I locali, gli ambienti e gli spazi utilizzati per l'esercizio dell'attività di fattoria didattica devono possedere, ai fini dell'abitabilità e dell'agibilità, i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali per i locali di civile abitazione, tenuto conto delle caratteristiche architettoniche degli edifici, nonché delle limitate dimensioni dell'attività esercitata.

Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni previste per l'agriturismo.

Art. 27 - Marchio identificativo dell'attività di fattoria didattica

La Regione Autonoma della Sardegna adotta, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11, il marchio collettivo delle fattorie didattiche della Sardegna ed il relativo regolamento per la concessione e l'uso, così come approvati con determinazione del Direttore ad interim del Servizio per le politiche di sviluppo rurale e delle filiere agroalimentari dell'Agenzia LAORE Sardegna n. 101/2008 del 3 marzo 2008.



Il Marchio è rappresentato da un disegno stilizzato su sfondo bianco che ricorda un corpo umano e rappresenta la Sardegna ed è così suddiviso:

- la testa è un sole (con tonalità dal giallo all'arancione);
- la parte superiore ha i colori del cielo (blu- azzurro);
- la parte inferiore ricorda la terra arata nei colori e nelle linee grafiche (varie tonalità di verde).

L'elemento rurale, il rastrello stilizzato, nella parte inferiore assume la forma di matita e completa il quadro d'insieme (marron scuro e nocciola). Il colori utilizzati riprendono i cromatismi del mondo agropastorale nel suo insieme. Il disegno è accompagnato dalla dicitura "Fattoria Didattica" in nero e Sardegna in verde.

L'Agenzia Regionale LAORE Sardegna provvede alla gestione delle concessioni in licenza d'uso e ai relativi controlli.



TITOLO V - Disposizioni in materia di fattorie sociali

Art. 28 - Attività di Fattoria sociale

L'attività di fattoria sociale comprende una serie di servizi a supporto delle famiglie e delle istituzioni, finalizzati all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo di persone in condizione di temporaneo o permanente svantaggio psicofisico o sociale.

Le fattorie sociali erogano tali servizi attraverso specifiche convenzioni con gli enti pubblici preposti e/o accordi con i soggetti privati titolari di strutture sociali autorizzate e accreditate.

I servizi erogati dalla fattoria sociale possono consistere in:

- a) attuazione di percorsi finalizzati all'inserimento socio-lavorativo, quali tirocini di inserimento, reinserimento e orientamento lavorativo e progetti finalizzati all'acquisizione di specifiche competenze legate alle attività agricole;
- b) iniziative educative, assistenziali e formative, nonché azioni volte a favorire forme di benessere personale e relazionale in tutte le fasce d'età, compresa la prima infanzia e la terza età, anche attraverso attività di Pet therapy, ivi comprese l'ippoterapia, l'onoterapia e ogni altra terapia basata sul rapporto tra l'uomo e gli animali;
- c) progetti di reinserimento e reintegrazione sociale di minori e adulti, in collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'ente locale e l'Azienda sanitaria locale, anche attraverso specifiche convenzioni o tramite accordi con strutture sociali accreditate.

Sono considerati svantaggiati i soggetti come definiti dall'articolo 2 del regolamento di attuazione della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 e ricomprendono:

- a) minori e giovani adulti destinatari di interventi sociali, socio-sanitari, educativi integrativi o temporaneamente sostitutivi delle famiglie;
- b) persone con disturbo mentale destinatari di interventi sociali e socio-sanitari di carattere riabilitativo integrato e di sostegno nel progetto di vita indipendente;
- c) persone con disabilità destinatari di interventi finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia e al sostegno nel progetto di vita indipendente;
- d) anziani destinatari di interventi sociali e socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero di abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia, dell'identità, dell'orientamento spazio-temporale;



- e) persone con problematiche psico-sociali destinatarie di interventi di sostegno nel loro percorso di inclusione sociale;
- f) adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

Art. 29 - Formazione e abilitazione dell'operatore di fattoria sociale

L'impresa agricola, per essere abilitata all'esercizio dell'attività di fattoria sociale, deve disporre, all'interno della propria organizzazione aziendale, di almeno un operatore qualificato, secondo le successive disposizioni del presente articolo.

I corsi di formazione sono organizzati dall'Amministrazione regionale tramite l'Agenzia regionale LAORE Sardegna e prevedono un percorso formativo della durata complessiva di almeno 150 ore (esclusa la prova finale), articolato in moduli, nel quale verranno affrontate le seguenti tematiche:

- Introduzione all'attività di fattoria sociale
- Normativa di riferimento
- I servizi di utilità sociale erogabili in fattoria
- Cultura della relazione e del servizio a favore dei soggetti svantaggiati
- Progettare un'attività sociale in fattoria
- Gestire e valutare un progetto sociale in fattoria
- Sicurezza e primo soccorso
- · Aspetti amministrativi, contabili e fiscali
- Strumenti di finanziamento
- Visite di studio

La metodologia didattica consiste in lezioni frontali, lavori di gruppo, esercitazioni di laboratorio, elearning e visite guidate, project work.

Per la validità del corso è richiesto almeno l'80% delle presenze in aula.

La prova di valutazione finale, è finalizzata all'accertamento delle competenze da parte dei partecipanti al corso. L'esito positivo della prova finale è comprovato da un attestato di certificazione delle specifiche competenze

Gli organismi accreditati presso la Regione possono chiedere il riconoscimento delle attività indirizzate alla formazione e all'aggiornamento professionale degli operatori, a condizione che le attività formative rispettino le disposizioni contenute nel presente articolo.



L'accesso al corso di formazione è preceduto da una valutazione, da parte dei soggetti attuatori, dei titoli e/o crediti formativi in possesso del candidato. Tale valutazione è finalizzata alla individuazione dei moduli cui il candidato dovrà garantire la partecipazione e sostenere la prova finale.

Gli operatori abilitati frequentano i successivi corsi di aggiornamento con cadenza triennale. I corsi di aggiornamento, strutturati per moduli, hanno una durata di 30 ore e vertono sulle discipline già trattate nei corsi di abilitazione e sull'eventuale approfondimento di tematiche emerse dall'analisi del fabbisogno formativo espresso dalle imprese.

Art. 30 - Spazi e strutture destinate all'attività sociale

Le attività di fattoria sociale sono svolte mediante l'utilizzo di fondi, fabbricati, attrezzature e risorse normalmente impiegate per l'attività principale, compresa l'abitazione principale dell'imprenditore, ancorché esterna all'azienda.

Possono essere utilizzati per le attività di fattoria sociale i locali già autorizzati per lo svolgimento dell'attività agrituristica.

La fattoria sociale dispone di aree delimitate o spazi attrezzati idonei in totale sicurezza per svolgere l'attività anche in condizioni climatiche sfavorevoli.

Negli ambienti destinati ad attività di fattoria sociale possono essere effettuati interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, di recupero e risanamento conservativo, di ristrutturazione, di ampliamento, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche degli edifici e del contesto paesaggistico-culturale circostante.

L'imprenditore deve garantire l'accessibilità a soggetti diversamente abili anche al luogo di primo soccorso.

L'azienda deve essere dotata di uno spazio di primo soccorso e disporre di una cassetta di pronto soccorso. L'imprenditore deve inoltre segnalare le zone e le sostanze agricole pericolose agli ospiti impedendo, con mezzi adeguati, l'accesso alle stesse.

L'imprenditore deve tenere gli attrezzi utilizzati per le attività di fattoria sociale in buono stato di conservazione e/o adeguatamente protetti.

Art. 31 - Requisiti di idoneità dei locali utilizzati nell'ambito dell'attività di fattoria sociale

I locali, gli ambienti e gli spazi utilizzati per l'esercizio dell'attività di fattoria sociale devono possedere, ai fini dell' agibilità, i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali per



i locali di civile abitazione, tenuto conto delle caratteristiche architettoniche degli edifici, nonché delle dimensioni dell'attività esercitata.

Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni previste per l'agriturismo.



TITOLO VI Direttive di attuazione per l'imprenditore ittico multifunzionale

Art. 32- Requisiti soggettivi dell'imprenditore ittico per l'avvio e l'esercizio delle attività multifunzionali di ittiturismo, fattoria didattica e fattoria sociale

L'esercizio delle attività multifunzionali di ittiturismo, fattoria didattica e fattoria sociale è consentito all'imprenditore ittico che eserciti l'attività di pesca o di acquacoltura da almeno un biennio e che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- regolare iscrizione al registro delle imprese tenuto presso la camera di commercio competente per territorio, per attività di pesca o acquacoltura, salvo i casi di esonero previsti dalla normativa vigente inoltre
- nel caso di imprenditore ittico che esercita professionalmente la pesca marittima: regolare iscrizione al registro delle imprese di pesca istituito presso l'Autorità marittima competente;
- nel caso di imprenditore ittico che esercita professionalmente in forma singola o associata l'attività di pesca nelle acque interne: possesso della licenza per la pesca di tipo professionale in acque interne (in caso di società tale requisito deve essere posseduto dal rappresentante legale) e disponibilità di uno specchio acqueo nel quale esercitare la pesca.

Il biennio è calcolato a decorrere dalla data di inizio dell'attività dichiarata al registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio. Per le imprese di pesca e acquacoltura esentate dall'obbligo di iscrizione al registro imprese, la sussistenza del requisito del biennio di attività viene valutata sulla base della documentazione tecnico - contabile dell'azienda.

In caso di subingresso nell'azienda di pesca o acquacoltura, il requisito del biennio di attività viene valutato cumulando il periodo di svolgimento dell'attività dell'impresa subentrante con il periodo svolto dall'impresa cedente.

Se il subingresso riguarda un'azienda che già esercita regolarmente un'attività multifunzionale di ittiturismo, fattoria didattica o sociale, il requisito del biennio s'intende comunque posseduto.

L'imprenditore ittico, per esercitare l'attività multifunzionale di ittiturismo, di fattoria didattica o di fattoria sociale deve disporre, all'interno della propria organizzazione aziendale, di almeno un operatore qualificato, per la tipologia di attività praticata, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver conseguito il titolo di cui all'art. 23 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11;
- essere iscritto nei ruoli previdenziali e assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.



L'operatore qualificato è tenuto a partecipare, con cadenza triennale, ai corsi di aggiornamento riconosciuti dall'Amministrazione regionale.

Possono acquisire l'abilitazione allo svolgimento delle specifiche attività multifunzionali ed essere operatori qualificati i seguenti soggetti:

- il titolare dell'impresa di pesca o acquacoltura individuale;
- il rappresentante legale o i soci dell'impresa di pesca o acquacoltura societaria o associata;
- i familiari del titolare dell'impresa di pesca o acquacoltura individuale impiegati nell'impresa. A
 tal fine si fa riferimento alla definizione di familiare di cui al comma 3 dell'art. 230/bis del
 codice civile, ossia il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.

Gli imprenditori regolarmente in attività al momento dell'entrata in vigore della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11, acquisiscono l'abilitazione professionale di cui all'art. 23 della medesima legge regionale senza necessità di alcuna attività formativa.

Per i soggetti che avviano l'attività successivamente all'entrata in vigore della L.R. 11 maggio 2015, n. 11 (13 agosto 2015), la disposizione di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo entra in vigore il giorno successivo all'indizione dei primi corsi di formazione. Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore delle presenti direttive e l'indizione dei primi corsi, è consentito l'avvio dell'attività di ittiturismo, fattoria didattica e fattoria sociale a soggetti privi del titolo di cui all'art. 23 della L.R. n. 11/2015 che si impegnino ad acquisirla entro i successivi 36 mesi dall'indizione dei primi corsi formativi, a pena di decadenza dal titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività.

PESCATURISMO

L'esercizio del pescaturismo è riservato all'imprenditore ittico in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del pescaturismo rilasciata dal capo del compartimento marittimo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (come specificato all'articolo 5 del decreto del ministero delle politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293) e dell'iscrizione nei ruoli previdenziali e assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 33 - Requisiti oggettivi per l'esercizio delle attività multifunzionali di fattoria didattica e fattoria sociale. Rapporto di connessione e complementarietà

Ai sensi dell'art. 20 comma 2 della legge regionale n. 11 maggio 2015, n. 11 le attività di fattoria didattica e fattoria sociale sono esercitate dall'imprenditore ittico attraverso l'utilizzazione dell'azienda in rapporto di connessione e complementarietà con l'attività principale.



Il rapporto di connessione si realizza quando nell'esercizio dell'attività di fattoria didattica e fattoria sociale sono utilizzati i prodotti aziendali, le risorse umane e le altre dotazioni strutturali dell'azienda di pesca o acquacoltura.

L'imprenditore ittico deve esercitare le attività principali in misura prevalente rispetto a quelle complementari. Tale prevalenza, a scelta dell'imprenditore, è dimostrata in base ad uno dei seguenti metodi:

a) Tempo lavoro.

Il tempo lavoro necessario per l'esercizio dell'attività principale, nel corso dell'anno solare, deve essere superiore a quello occorrente per l'esercizio delle attività complementari. Il tempo lavoro viene calcolato applicando dei coefficienti che permettono di stimare le ore annue complessive necessarie allo svolgimento delle attività principali e di quelle connesse di fattoria didattica e di fattoria sociale

I coefficienti delle attività complementari riguardano le diverse attività multifunzionali praticate in azienda (di fattorie didattica e sociale) e indicano le ore annue necessarie all'esercizio di tali specifiche attività. Di conseguenza la stima del tempo lavoro "multifunzionale" è data dalla somma dei prodotti:

- coefficiente ore annue (attività didattiche, culturali, ecc.) x numero attività;
- coefficiente ore annue (es. attività di reinserimento sociale) x numero ospiti;

- ecc.

La somma delle ore annue di lavoro per le attività principali deve essere superiore alla somma delle ore annue di lavoro multifunzionale (relativo alle attività di fattoria didattica e fattoria sociale praticate).

I coefficienti, nonché le modalità e i termini per l'applicazione del metodo del tempo lavoro sono stabiliti con apposito decreto assessoriale.

Fino all'approvazione del decreto sul metodo del tempo lavoro si applica solo il criterio della redditività.

b) Redditività delle attività.

Il reddito attribuibile all'attività principale, nel corso dell'anno solare, deve essere superiore al reddito derivato dall'attività complementare.

Il reddito attribuibile all'attività principale è calcolato eseguendo la seguente somma:

(Imponibile IRAP + contributi pubblici + redditi non soggetti ad IRAP + redditi derivanti da partecipazione in società di pesca o acquacoltura).



Il reddito attribuibile alle attività multifunzionali si determina forfettariamente applicando un coefficiente di redditività del 25% alla somma dei ricavi relativi alle specifiche attività di fattoria didattica e di fattoria sociale ed è riassunto nella formula che segue:

Reddito complessivo attività multifunzionali = (n. visite in fattoria didattica x tariffa unitaria dichiarata) + (n. ospiti inseriti in percorsi di reinserimento sociale x tariffa unitaria dichiarata)] x (25/100)

Art. 34 - Procedura SUAP per l'avvio dell'attività multifunzionale

1. ITTITURISMO

L'imprenditore ittico che intende avviare un'attività multifunzionale di ittiturismo, deve presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del comune territorialmente competente una dichiarazione unica di avvio di attività produttiva (DUAAP) corredata dagli allegati previsti per l'esercizio di imprese alimentari e di quelli di cui al comma seguente onde acquisire il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività e contestualmente iscriversi all'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche – sezione ittiturismo.

Alla DUAAP, presentata eseguendo le prescrizioni e le istruzioni riportate nelle direttive SUAP approvate dalla Giunta Regionale, deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione autocertificativa di aver conseguito l'abilitazione professionale di cui all'art. 23 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11;
- b) piano aziendale dell'attività di ittiturismo (predisposto secondo il modello specifico reperibile sul portale Sardegna imprese) che deve riportare gli elementi minimi di seguito descritti:
 - i. descrizione sintetica dell'attività di pesca praticata (in caso di impresa di pesca):
 - descrizione della tipologia di pesca praticata con elenco del/i sistema/i di pesca utilizzato/i e del sistema di pesca prevalente e principali specie bersaglio; nel caso di pesca marittima indicare il/i sistema/i di pesca autorizzato/i nella licenza di pesca per singola imbarcazione/i nella disponibilità dell'impresa, riportandone anche i dati identificativi e tecnici;
 - produzione annua espressa in volume e in valore (produzione lorda vendibile)
 relativa all'ultimo biennio;



- elenco delle strutture normalmente impiegate nell'attività di pesca (elenco dei fabbricati nella disponibilità dell'imprenditore ittico, con specifica della proprietà, delle attrezzature ed eventuali ulteriori risorse);
- elenco del personale normalmente impiegato nell'attività di pesca;
- descrizione delle attività connesse e dei canali di vendita.
- ii. descrizione sintetica dell'attività di acquacoltura praticata (in caso di impresa di acquacoltura):
 - dati identificativi, tecnici e ubicazione dell'impianto;
 - sistema di allevamento e specie allevate;
 - produzione annua espressa in volume e in valore (produzione lorda vendibile)
 relativa all'ultimo biennio autorizzazioni all'esercizio dell'attività (ad es. concessione spazio acqueo);
 - elenco delle strutture normalmente impiegate nell'attività di acquacoltura (elenco dei fabbricati nella disponibilità dell'imprenditore ittico, con specifica della proprietà, delle attrezzature ed eventuali ulteriori risorse);
 - elenco delle attrezzature normalmente impiegate nell'attività
 - elenco del personale normalmente impiegato nell'attività di acquacoltura.
 - descrizione delle attività connesse e dei canali di vendita.
- iii. analisi previsionale, relativa al triennio successivo all'avvio dell'attività di ittiturismo:
 - descrizione delle singole attività, distinte per specifica tipologia, che si intende esercitare nell'ambito dell'esercizio di ittiturismo (con specifica del numero dei posti letto, numero giornaliero di pasti da somministrare, etc.);
 - percentuale delle risorse aziendali (in termini di prodotti propri) che si intende utilizzare per l'attività di ittiturismo;
 - eventuali convenzioni/accordi con aziende agricole/imprese ittiche o di acquacoltura sarde per la fornitura dei prodotti che si intendono utilizzare per la preparazione dei pasti;
 - ubicazione e caratteristiche delle strutture nella disponibilità dell'impresa di pesca o di acquacoltura da impiegare per lo svolgimento dell'attività l'ittiturismo;



- numero di addetti da impiegare per l'attività programmata, con specifica dell'inquadramento contrattuale e dell'eventuale incremento occupazionale previsto;
- tariffe previste per le attività di ospitalità e di somministrazione di pasti e le altre attività che si intende esercitare;
- data di inizio attività e modalità di apertura (periodi e orari previsti).
- c) dichiarazione di idoneità dei locali ai criteri di cui ai successivi artt. 45 e 46;
- d) dichiarazione di impegno all'assolvimento degli obblighi di cui al art. 36;
- e) eventuali allegati necessari per particolari caratteristiche dell'iniziativa da realizzare.

PESCATURISMO

A seguito del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (come specificato all'articolo 5 del decreto del ministero delle politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293), al fine di avviare l'attività i soggetti che esercitano l'attività di pescaturismo provvedono a presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) competente per territorio una dichiarazione unica di avvio di attività produttiva (DUAAP) con la specifica delle attività e dei relativi limiti di esercizio, nonché dei periodi di apertura, corredata dagli allegati previsti per l'esercizio di imprese alimentari e di quelli di cui al comma 2.2, onde acquisire contestualmente il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività e iscriversi all'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche – sezione pescaturismo.

Alla DUAAP, presentata eseguendo le prescrizioni e le istruzioni riportate nelle direttive SUAP approvate dalla Giunta Regionale, deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione autocertificativa relativa al possesso dell'autorizzazione all'esercizio del pescaturismo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (come specificato all'articolo 5 del decreto del ministero delle politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293);
- b) dichiarazione di impegno all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 36 delle presenti direttive;
- c) piano aziendale dell'attività di pescaturismo (predisposto secondo il modello specifico reperibile sul portale Sardegna imprese) che deve riportare gli elementi minimi di seguito descritti.
- descrizione sintetica dell'attività svolta:
 - descrizione dell'imbarcazione interessata dall'attività (dati identificativi, dati tecnici, numero di persone non facenti parte dell'equipaggio ospitabili a bordo, descrizione



delle singole parti dell'imbarcazione, con particolare riferimento a quelle destinate ad accogliere gli ospiti e destinate alla preparazione e alla somministrazione dei pasti);

- descrizione della tipologia di pesca praticata con elenco del/i sistema/i di pesca utilizzati e autorizzati nella licenza di pesca della/e imbarcazione/i nella disponibilità dell'impresa;
- sistema di pesca prevalente utilizzato nei diversi mesi dell'anno e relative catture;
- produzione annua espressa in volume e in valore (produzione lorda vendibile) relativa all'ultimo biennio:
- elenco delle strutture normalmente impiegate nell'attività praticata (elenco dei fabbricati nella disponibilità dell'imprenditore ittico, con specifica della proprietà, elenco delle attrezzature ed di eventuali ulteriori risorse);
- elenco del personale normalmente impiegato nell'attività.
- descrizione delle attività connesse e dei canali di vendita
- i.i. analisi previsionale relativa al triennio successivo all'avvio dell'attività di pescaturismo:
 - descrizione della tipologia di attività che si intende esercitare nell'ambito dell'esercizio del pescaturismo (attività proposte, previsione del numero di ospiti per periodo di attività, previsione del numero di pasti da somministrare, etc.);
 - percentuale delle risorse aziendali (in termini di prodotti propri) utilizzate per l'attività di pescaturismo;
 - eventuali convenzioni/accordi con aziende agricole/imprese ittiche o di acquacoltura sarde per la fornitura dei prodotti utilizzati per la preparazione dei pasti;
 - ubicazione e caratteristiche delle strutture nella disponibilità dell'impresa eventualmente impiegate per lo svolgimento dell'attività di pescaturismo;
 - numero di addetti da impiegare per l'attività programmata (con specifica dell'inquadramento contrattuale e dell'incremento occupazionale previsto),
 - tariffe da applicare per le attività di somministrazione di pasti e e le altre attività che si intende esercitare ,
 - data di inizio attività e modalità di apertura (periodi e orari previsti).
- d) eventuali allegati necessari per particolari caratteristiche dell'iniziativa da realizzare.



FATTORIE DIDATTICHE E SOCIALI

3.1. L'imprenditore ittico che intende avviare un'attività multifunzionale di fattoria didattica e/o fattoria sociale, deve presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del comune territorialmente competente una dichiarazione unica di avvio di attività produttiva (DUAAP) con la specifica delle attività e dei relativi limiti di esercizio, nonché dei periodi di apertura, e di quelli di cui al successivo comma, onde acquisire il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività e contestualmente iscriversi all'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche – sezione fattoria didattica e/o sezione fattoria sociale

Alla DUAAP, presentata eseguendo le prescrizioni e le istruzioni riportate nelle direttive SUAP approvate dalla Giunta Regionale, deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione autocertificativa di aver conseguito l'abilitazione professionale di cui all'art. 23 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11;
- b) piano aziendale dell'attività di fattoria didattica/sociale (predisposto secondo il modello specifico reperibile sul portale Sardegna imprese) che deve riportare gli elementi minimi di seguito descritti:
- i. descrizione sintetica dell'attività di pesca praticata:
 - descrizione della tipologia di pesca praticata con elenco del/i sistema/i di pesca utilizzato/i e del sistema di pesca prevalente e principali specie bersaglio; nel caso di pesca marittima indicare il/i sistema/i di pesca autorizzato/i nella licenza di pesca per singola imbarcazione/i nella disponibilità dell'impresa, riportandone anche i dati identificativi e tecnici;
 - produzione annua espressa in volume e in valore (produzione lorda vendibile)
 relativa all'ultimo biennio;
 - elenco delle strutture normalmente impiegate nell'attività di pesca (elenco dei fabbricati nella disponibilità dell'imprenditore ittico, con specifica della proprietà, delle attrezzature ed eventuali ulteriori risorse);
 - elenco del personale normalmente impiegato nell'attività di pesca.
 - descrizione delle attività connesse e dei canali di vendita.
- ii. descrizione sintetica dell'attività di acquacoltura praticata:
 - dati identificativi, tecnici e ubicazione dell'impianto;
 - sistema di allevamento e specie allevate;



- produzione annua espressa in volume e in valore (produzione lorda vendibile) relativa all'ultimo biennio;
- autorizzazioni all'esercizio dell'attività (ad es. concessione spazio acqueo);
- elenco delle strutture normalmente impiegate nell'attività di acquacoltura (elenco dei fabbricati nella disponibilità dell'imprenditore ittico, con specifica della proprietà, delle attrezzature ed eventuali ulteriori risorse);
- elenco delle attrezzature normalmente impiegate nell'attività
- elenco del personale normalmente impiegato nell'attività di acquacoltura.
- descrizione delle attività connesse e dei canali di vendita.
- iii. analisi previsionale relativa al triennio successivo all'avvio dell'attività di fattoria didattica/sociale:
 - descrizione sintetica delle singole attività, distinte per specifica tipologia, con l'indicazione del numero di addetti (con specifica dell'inquadramento contrattuale), la stima delle ore di lavoro annue necessarie e dell'eventuale incremento occupazionale previsto per la nuova attività multifunzionale programmata;
 - ubicazione e caratteristiche delle strutture nella disponibilità dell'impresa ittica o di acquacoltura da impiegare per lo svolgimento dell'attività di fattoria didattica/sociale
 - relazione illustrativa a dimostrazione del rapporto di prevalenza dell'attività principale rispetto alle attività complementari che si intendono esercitare;
 - tariffe previste per le attività di fattoria didattica/sociale;
 - modalità di apertura (periodi e orari previsti).
- c) dichiarazione di idoneità dei locali ai criteri di cui ai successivi artt. 45 e 46;
- d) dichiarazione di impegno all'assolvimento degli obblighi di cui al art. 36;
- e) eventuali allegati necessari per particolari caratteristiche dell'iniziativa da realizzare.

Il SUAP rilascia all'impresa una ricevuta e contestualmente invia la notifica all'ufficio comunale competente alla verifica dei requisiti soggettivi e agli altri enti coinvolti nella procedura, compresa l'Agenzia regionale LAORE Sardegna e l'Azienda sanitaria locale, la CCIAA e l'INPS affinché provvedano ai relativi adempimenti di legge.

L'Agenzia regionale LAORE Sardegna provvede, a seguito della comunicazione da parte del SUAP della presentazione della DUAAP, all'immediata iscrizione dell'imprenditore ittico nella pertinente



sezione dell'Albo Regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche, nonché al rilascio del relativo attestato di iscrizione. Nel caso di pratiche SUAP riguardanti contestualmente un intervento edilizio e l'avvio dell'attività, l'iscrizione all'Albo avverrà a far data dal completamento del titolo abilitativo d'esercizio, dopo la conclusione dei lavori e la presentazione della dichiarazione di agibilità, salvo la procedura prevista in caso di conferenza di servizi. Nel caso di pratiche SUAP riguardanti contestualmente la variazione di una concessione demaniale e l'avvio dell'attività multifunzionale, l'iscrizione all'Albo avverrà a far data dal completamento del titolo abilitativo d'esercizio e dalla approvazione della variazione della concessione demaniale, salvo la procedura prevista in caso di conferenza di servizi.

L'Agenzia regionale LAORE Sardegna provvede alla verifica dei requisiti oggettivi di connessione e complementarietà tra attività principale e attività multifunzionali esercitate e comunica gli esiti dell'istruttoria al SUAP competente.

In caso di esito negativo delle verifiche, LAORE Sardegna, provvede in via cautelativa all'immediata sospensione dell'iscrizione dell'imprenditore ittico nella pertinente sezione dell'Albo.

In caso di adozione da parte del Comune di provvedimenti interdittivi o prescrittivi l'Agenzia regionale LAORE Sardegna provvede a adottare i conseguenti provvedimenti di cancellazione o sospensione dell'imprenditore agricolo dalla pertinente sezione dell'Albo.

Art. 35– Cessazione-Subentro-Variazione dell'esercizio delle attività multifunzionali di ittiturismo, pescaturismo, di fattoria didattica e di fattoria sociale

L'imprenditore ittico che, per qualsiasi motivo, ha cessato una propria attività multifunzionale (di ittiturismo, pescaturismo o di fattoria didattica o di fattoria sociale) deve darne formale comunicazione al Comune competente e ad ogni altro Ente interessato, entro trenta giorni dalla data di cessazione, per il tramite del SUAP.

Ogni variazione dei requisiti, delle attività svolte e dei periodi di apertura è preventivamente comunicata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) competente per territorio che provvede a darne comunicazione all'Agenzia regionale LAORE Sardegna per le verifiche conseguenti.

Al fine di consentire la verifica sul mantenimento dei requisiti per l'esercizio dell'attività multifunzionale, ogni variazione del soggetto titolare dell'impresa di pesca e acquacoltura, compresa la mera variazione del rappresentante legale della società, deve essere comunicata, entro trenta giorni, al Comune competente e ad ogni altro Ente interessato, per il tramite del SUAP. In particolare, il subentro nella proprietà o nella gestione dell'attività comporta la necessità di presentare preventivamente al SUAP competente per territorio una Dichiarazione Unica Autocertificativa (DUAAP) con i relativi allegati, a cura del subentrante, ove sia comprovato l'effettivo trasferimento



della proprietà o della gestione dell'azienda secondo le vigenti disposizioni del Codice Civile. L'attività potrà essere iniziata contestualmente alla presentazione della comunicazione di subingresso.

Le variazioni relative alle specifiche tipologie di attività multifunzionali esercitate sono soggette a comunicazione tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP). Ogni variazione relativa alla disponibilità di un operatore qualificato per la specifica attività multifunzionale, deve essere comunicata al Comune competente e ad ogni altro Ente interessato, entro trenta giorni, per il tramite del SUAP. In caso di sopravvenuta e motivata indisponibilità dell'operatore qualificato per la specifica attività multifunzionale, l'imprenditore ittico è obbligato a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, il nominativo del sostituto in possesso del titolo di cui all'art. 23 della L.R. n. 11/2015 previsto o il nominativo dell'operatore (titolare, socio preposto o familiare in caso di impresa familiare) che si impegna a conseguire tale titolo entro i successivi 36 mesi alla comunicazione.

Art. 36 - Obblighi

L'imprenditore ittico autorizzato allo svolgimento di una o più attività multifunzionali ha i seguenti obblighi:

- I. <u>per tutte le attività multifunzionali (ittiturismo –pescaturismo fattoria didattica fattoria</u> sociale):
 - a) osservare le disposizioni, le prescrizioni e i provvedimenti emanati dalla Regione, dal Comune e dalle altre autorità competenti;
 - b) iniziare l'attività entro il termine massimo di un anno dalla presentazione della dichiarazione unica di avvio di attività produttiva;
 - c) esporre al pubblico nei locali dove si esercita l'attività i documenti che seguono:
 - la dichiarazione unica di avvio di attività produttiva per ogni specifica attività multifunzionale esercitata (<u>ittiturismo –pescaturismo - fattoria didattica – fattoria sociale</u>), corredata dalla rispettiva ricevuta rilasciata dal SUAP;
 - l'attestato di iscrizione nella specifica sezione (<u>ittiturismo –pescaturismo fattoria</u>
 didattica fattoria sociale) dell'Albo della multifunzionalità delle aziende agricole e
 ittiche;
 - il marchio identificativo, adottato dall'Amministrazione regionale, relativo alla tipologia di attività multifunzionale esercitata ai sensi dell'art. 40 lettera b) delle presenti direttive;



- le tariffe praticate per ciascuna tipologia di ogni specifica attività multifunzionale esercitata (ittiturismo –pescaturismo fattoria didattica fattoria sociale);
- per l'attività di <u>ittiturismo pescaturismo</u>, l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati, con l'indicazione della provenienza;
- d) esercitare le attività consentite, nei limiti e nei modi indicati nella dichiarazione unica di avvio di attività produttiva;
- e) osservare gli obblighi derivanti dalle norme di legge in materia di pubblica sicurezza e in materia di sicurezza sul lavoro;
- f) comunicare entro il 15 gennaio di ogni anno all'Agenzia regionale LAORE Sardegna tramite PEC le tariffe applicate nell'anno in corso per i servizi multifunzionali erogati, nonché presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il mantenimento delle condizioni di connessione e complementarietà delle attività di fattoria didattica/sociale esercitate rispetto a quella principale.
- g) rispettare le tariffe comunicate all'Amministrazione regionale;

Il per l'attività di ittiturismo:

- a) comunicare agli enti competenti, a fini statistici, gli arrivi e le presenze degli ospiti alloggiati, tramite il sistema web informativo di raccolta ed elaborazione dati in uso alla Regione (SIRED).
- utilizzare il marchio regionale dell'Ittiturismo della Regione Sardegna, adottato ai sensi dell'art. 40 lettera b) delle presenti direttive e concesso in uso alle aziende, secondo le modalità previste dal regolamento d'uso;

III per l'attività di fattoria didattica:

- a) rispettare l'offerta didattica dichiarata all'Amministrazione regionale;
- b) comunicare all'Agenzia regionale LAORE Sardegna, tramite PEC, entro il 15 gennaio di ogni anno, le eventuali variazioni apportate all'offerta didattica e la tipologia e il numero degli utenti, con riferimento all'anno precedente;
- c) utilizzare il marchio regionale delle Fattorie Didattiche della Regione Sardegna, adottato ai sensi dell'art. 40 lettera b) delle presenti direttive e concesso in uso alle aziende, secondo le modalità previste dal regolamento d'uso;
- d) garantire l'informazione sui servizi offerti dall'azienda (calendario di apertura, giorni della settimana, percorsi didattici e orari e durata degli stessi).



e) stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile estesa anche alle attività didattiche che comprenda anche i rischi alimentari nel caso di somministrazione di alimenti e bevande.

IV per l'attività di fattoria sociale:

- a) utilizzare il marchio regionale delle Fattorie Sociali della Regione Sardegna, adottato ai sensi dell'art. 40 lettera b) delle presenti direttive e concesso in uso alle aziende, secondo le modalità previste dal regolamento d'uso;
- b) stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per l'attività sociale che comprenda anche i rischi alimentari nel caso di somministrazione di alimenti e bevande;

IV per l'attività di pescaturismo:

- a) esporre al pubblico l'autorizzazione di cui all'articolo 2 comma 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (come specificato all'articolo 5 del decreto del ministero delle politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293);
- b) utilizzare il marchio regionale del Pescaturismo della Regione Sardegna, adottato ai sensi dell'art. 40 lettera b) delle presenti direttive e concesso in uso alle aziende, secondo le modalità previste dal regolamento d'uso;

Art. 37 - Sospensione e chiusura dell'attività

Il Comune, con provvedimento motivato, dispone la sospensione o l'interdizione dall'esercizio dell'attività di ittiturismo, di fattoria didattica e fattoria sociale nei casi e con la modalità previsti dall'articolo 30 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11.

Per il pescaturismo si applicano le disposizioni di cui al D.M. n. 293/1999.

Art. 38 - Vigilanza e controlli

La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla legge regionale 23 maggio 2015, n. 11, e delle presenti Direttive sono esercitate dai comuni territorialmente interessati, dall'Amministrazione regionale, per il tramite dell'Agenzia regionale LAORE Sardegna, dai servizi di igiene delle aziende sanitarie locali competenti nonché dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti.

L'Agenzia regionale LAORE Sardegna garantisce annualmente, a rotazione, lo svolgimento di accertamenti sull'esercizio delle attività multifunzionali. Gli accertamenti dovranno riguardare una percentuale di aziende come di seguito specificato:



- d. almeno il 20% degli Ittiturismo iscritti all'Albo;
- e. almeno il 20% dei pescaturismo iscritti all'Albo
- f. almeno il 20% delle fattorie didattiche iscritte all'Albo;
- g. almeno il 20% delle fattorie sociale iscritte all'Albo.

Le verifiche riguarderanno il rispetto di quanto stabilito all'art. 13 della legge regionale n. 11 del 11 maggio 2015 nel caso di ittiturismo e pescaturismo e la sussistenza dei requisiti oggettivi per l'esercizio delle specifiche attività multifunzionali nel caso di fattorie didattiche/sociali.

Sono fatti salvi i controlli di competenza delle ASL, in materia di igiene, sicurezza alimentare ed ambienti di lavoro, nonché i controlli spettanti alle competenti autorità statali, regionali e locali.

Art. 39 - Sanzioni amministrative pecuniarie

L'esercizio abusivo delle attività multifunzionali di ittiturismo, pescaturismo, di fattoria didattica e di fattoria sociale, nonché il mancato rispetto degli obblighi e delle disposizioni previste dalla normativa di riferimento, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 31 della L. R. 11 maggio 2015, n. 11.

Art. 40 - Norma di rinvio

- 1. Con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, si provvede ad adottare:
 - a) la "Tabella dei fabbisogni medi di manodopera per il settore ittico" per le attività multifunzionali di ""Fattoria didattica" e "Fattoria sociale";
 - b) il marchio identificativo per le attività di Ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e fattoria sociale per il settore ittico ed i relativi regolamenti d'uso.

TITOLO VII - Disposizioni in materia di ittiturismo

Art. 41 - Procedura per gli operatori che hanno già avviato l'attività di ittiturismo prima dell'entrata in vigore della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11.

Gli imprenditori ittici che hanno già avviato l'attività di ittiturismo prima dell'entrata in vigore della L.R. 11 maggio 2015, n. 11 (legge entrata in vigore il 13 agosto 2015), ed esercitano regolarmente tale attività devono provvedere a presentare la dichiarazione autocertificativa entro sei mesi dalla



pubblicazione delle presenti direttive, secondo quanto specificato all'art. 34, per formalizzare il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività e l'iscrizione all'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche – sezione ittiturismo. La presentazione della Dichiarazione autocertificativa è dovuta anche se la ditta risultasse già iscritta all'Albo regionale degli operatori agrituristici.

Il Comune, ricevuta la dichiarazione autocertificativa, verifica che l'ittiturismo fosse regolarmente in attività prima dell'entrata in vigore della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (legge entrata in vigore il 13 agosto 2015.

Agli operatori ittituristici regolarmente in attività al momento dell'entrata in vigore della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11, è riconosciuta d'ufficio la qualifica di "Operatore ittituristico qualificato" ai sensi della nuova normativa.

Art. 42- Formazione e abilitazione dell'operatore ittituristico

Fatto salvo quanto previsto all'art. 32, per il conseguimento del titolo di cui agli artt. 23 e 24 della L.R. n. 11/2015, l'imprenditore ittico è tenuto a frequentare un corso di formazione erogato dall'Agenzia LAORE o da altra agenzia formativa accreditata dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Il corso di formazione di cui al comma precedente, prevede un percorso formativo costituito da più moduli della durata complessiva di almeno 150 ore (esclusa la prova finale), nel quale verranno affrontate le tematiche di seguito specificate tale corso, qualora conforme al "Sistema Regionale di Individuazione, validazione e certificazione delle competenze" sarà idoneo ai fini dell'ottenimento della certificazione delle specifiche competenze:

Modulo 1

- introduzione all'attività di ittiturismo, importanza della multifunzionalità
- normativa di riferimento per l'organizzazione, la pianificazione e la gestione dell'attività di ittiturismo
- nozioni base sugli aspetti fiscali e previdenziali connessi all'attività
- nozioni base di contabilità aziendale con particolare riferimento alla gestione dell'attività di ittiturismo
- procedure informatiche di base finalizzate all'avvio e alla gestione dell'attività

Modulo 2

 promozione dell'impresa ittica con particolare riferimento alla multifunzionalità e alla valorizzazione delle tradizioni storico culturali e naturalistiche del territorio e dei prodotti tipici locali



- metodologia di ricerca di mercato e adeguamento dell'offerta
- norme sull'accoglienza, somministrazione dei pasti, ospitalità ed erogazione di servizi didattici e culturali, tecniche di comunicazione
- strumenti di finanziamento (normativa di riferimento, modalità per la presentazione della domanda, modalità per tenersi aggiornati, esercitazioni sulla compilazione delle domande di partecipazione ai bandi, ecc)

Modulo 3

- nozioni base di scienze dell'alimentazione
- nozioni base di igiene degli alimenti con particolare riferimento agli aspetti sanitari legati alla gestione dei prodotti ittici e alla predisposizione del piano di autocontrollo
- lezioni teorico e pratiche di cucina
- sicurezza di lavoro e primo soccorso nei luoghi destinati all'attività di ittiturismo elementi di lingua inglese per la comunicazione con gli ospiti stranieri.

Per ciascun modulo e tematica è stato riportato tra parentesi il numero delle ore indicativo.

La metodologia didattica consiste in lezioni frontali, lavori di gruppo, esercitazioni di laboratorio, elearning e visite guidate.

Per la validità del corso è richiesto almeno l'80% della freguenza in aula dei moduli formativi previsti.

La prova di valutazione è finalizzata all'accertamento delle competenze da parte dei partecipanti al corso. L'esito positivo della prova finale è comprovato da un attestato di certificazione delle specifiche competenze costituente titolo abilitativo ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. 11.05.2015, n. 11.

L'accesso al corso di formazione e di aggiornamento è preceduto da una valutazione, da parte dei soggetti attuatori, dei crediti formativi in possesso del candidato. Tale valutazione è finalizzata alla individuazione dei moduli cui il candidato dovrà garantire la partecipazione e sostenere la prova finale.

Gli operatori che hanno acquisito il titolo di cui all'art. 23 della L.R. 11.05.2015, n. 11 frequentano i successivi corsi di aggiornamento con cadenza triennale. I corsi di aggiornamento, strutturati per moduli, hanno una durata di 30 ore e vertono sull'aggiornamento delle discipline già trattate nei corsi di formazione e sull'eventuale approfondimento di tematiche emerse dall'analisi del fabbisogno formativo espresso dalle imprese.

Art. 43 - Tipologie di attività esercitabili nell'ambito dell'ittiturismo

Le tipologie di attività esercitabili nell'ambito dell'ittiturismo sono le seguenti:



- a) somministrare pasti e bevande, per la consumazione sul posto; organizzare degustazioni di prodotti aziendali e territoriali La somministrazione deve avvenire in locali, ambienti, ovvero in spazi aperti, appositamente allestiti e/o attrezzati nella disponibilità dell'imprenditore ittico. I pasti devono essere elaborati con apporto di prodotti derivanti dall'esercizio diretto da parte dell'imprenditore dell'attività di pesca o acquacoltura, come specificato all'articolo 44 delle presenti direttive;
- b) dare ospitalità in locali, ambienti, ovvero in spazi aperti, appositamente allestiti e/o attrezzati nella disponibilità dell'imprenditore ittico; nel caso di ospitalità in spazi aperti questi devono essere localizzati esclusivamente in ambienti appositamente allestiti e/o attrezzati per la sosta e il soggiorno (tende, roulotte, caravan, autocaravan o camper);
- c) organizzare attività ricreative, didattiche, culturali e di servizio finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse della pesca e dell'acquacoltura e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura;
- d) preparare, trasformare e confezionare i prodotti ittici dell'azienda, anche con lavorazioni esterne per la successiva somministrazione o vendita diretta al consumatore;
- e) vendere direttamente al consumatore finale i prodotti aziendali, anche con lavorazioni esterne.

Gli operatori ittturistici che somministrano i pasti ai soli ospiti che usufruiscono del servizio di pernottamento possono utilizzare i prodotti di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a) delle presenti direttive in una percentuale minima pari ad almeno il 20 per cento dei prodotti complessivamente impiegati.

Art. 44 - Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande

Nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono impiegate le seguenti tipologie di prodotto, la cui somma deve essere pari, in valore, ad almeno l'80 per cento del prodotto totale annuo utilizzato:

a) prodotti propri dell'azienda agricola, prodotti ricavati da materie prime aziendali (trasformati sia in azienda che presso terzi), prodotti derivati da trasformazioni in azienda - nel rispetto delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente e relative ai locali e attrezzature idonee alla trasformazione dei prodotti, come specificato nell'Allegato D per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari - di materie prime di origine regionale prodotte da imprese ittiche, imprese di acquacoltura e da aziende agricole sarde singole o associate, nella misura complessiva di almeno il 35 per cento dei prodotti complessivamente impiegati;



- b) prodotti primari regionali e prodotti derivati da trasformazione di materie prime di origine regionale acquistati direttamente da imprese ittiche, imprese di acquacoltura e da aziende agricole sarde singole o associate;
- c) prodotti regionali con marchio biologico, DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;
- d) prodotti di origine e provenienza regionale certificati con il marchio collettivo di qualità garantito dalla Regione;
- e) prodotti agro-alimentari regionali tradizionali inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto ministeriale 8 settembre 1999 n. 350, purché prodotti in Sardegna.

È sempre consentito l'utilizzo dei prodotti indispensabili per diete speciali per motivi di salute; tali prodotti non rientrano nel calcolo percentuale di cui sopra.

Il vincolo di utilizzo dei prodotti di cui al comma 1 nella misura, in valore, di almeno l'80 per cento del prodotto totale annuo utilizzato si applica anche per l'organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali e regionali. Il restante 20% può provenire dal libero mercato di distribuzione alimentare e costituisce un valore massimo inderogabile che include prodotti da usare in forma accessoria nelle preparazioni alimentari o complementari alla somministrazione.

La tracciabilità dei prodotti impiegati di cui alle lettere b), c), d) ed e) deve essere documentata nelle fatture di acquisto. Per quanto attiene ai prodotti di cui alla lettera a), la tracciabilità è documentata, laddove previsto per legge, dalle autofatture che devono essere emesse per la tracciabilità dei passaggi interni di prodotto dall'azienda ittica a quella ittituristica. Per agevolare l'impresa ittica nell'autocontrollo finalizzato a verificare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 è predisposto un modello di registro (allegato A) nel quale possono essere riportati quotidianamente i prodotti utilizzati dall'azienda nell'attività di somministrazione di pasti, alimenti e bevande. Tale registro deve essere comunque utilizzato da parte delle imprese per le quali non sussiste l'obbligo di autofatturazione

Al fine di poter esercitare temporaneamente l'attività in deroga, rispetto ai limiti percentuali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 13 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11, l'imprenditore ittico trasmette, entro due giorni dal verificarsi della causa di forza maggiore, apposita comunicazione scritta per il tramite del SUAP, all'ufficio comunale competente, indicando la causa e la durata del periodo in cui intende esercitare l'attività in deroga.

Il Comune, entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, autorizza l'esercizio dell'attività in deroga, dandone comunicazione all'impresa ittituristica e agli altri uffici coinvolti nella procedura.

Le cause di forza maggiore possono essere le seguenti:



- a) evento eccezionale o calamità naturale che interessi la produzione primaria opportunamente segnalate all'Amministrazione regionale, secondo la normativa di riferimento;
- b) eventi dolosi da parte di terzi, denunciati agli organi competenti, che compromette parte o la totalità della produzione;
- c) cause di natura sanitaria certificate dall'autorità sanitaria competente o da tecnici riconosciuti ai sensi della normativa vigente, che compromettono la produzione dell'azienda;
- d) incapacità professionale di lunga durata dell'operatore, ovvero malattia grave dell'operatore o di uno dei familiari coadiuvanti, qualora si tratti di impresa familiare, debitamente documentata;
- e) decesso dell'operatore o di uno dei familiari coadiuvanti, qualora si tratti di Impresa familiare.

Art. 45 - Strutture destinate all'attività di Ittiturismo

Le attività di ittiturismo sono svolte mediante l'utilizzo di fabbricati, attrezzature, aree demaniali eventualmente in concessione, o risorse normalmente impiegate per l'attività principale. Possono essere adibiti all'esercizio dell'attività di ittiturismo gli stabili nella disponibilità degli imprenditori (titolo di proprietà, affitto, o forme similari, ecc) comprese le abitazioni.

I fondi e gli edifici utilizzati per l'esercizio di attività di ittiturismo sono considerati beni strumentali all'esercizio dell'attività ittica sia ai fini catastali che della pianificazione urbanistica.

Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività ittituristica, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata anche con opere provvisionali.

Art. 46 - Requisiti di idoneità dei locali utilizzati nell'ambito dell'attività di ittiturismo

I locali, gli ambienti e gli spazi utilizzati per l'esercizio dell'attività di ittiturismo devono possedere, ai fini dell'abitabilità e dell'agibilità, i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali per i locali di civile abitazione, tenuto conto delle caratteristiche architettoniche degli edifici, nonché delle limitate dimensioni dell'attività esercitata. I requisiti igienico-sanitari delle strutture destinate alle attività di ittiturismo sono dettagliati nell'allegato D alle presenti direttive per farne parte integrante. Eventuali modifiche/integrazioni dell'Allegato D che si rendano necessarie sono adottate con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale previo concerto con l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale.



Nello svolgimento delle attività di ristorazione ittituristica si applicano le disposizioni igienico-sanitarie di cui al regolamento (CE) 852/2004, al regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, al regolamento (CE) 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, al regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, nonché della direttiva 2002/99/CE del Consiglio del 16 dicembre 2002 che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, come recepita dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117.

Nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, vengono comunque definiti parametri minimi concernenti l'attività consistente nel dare ospitalità, come segue:

- a) gli alloggi ittituristici sono dotati di idonei servizi igienico-sanitari in ragione di almeno uno ogni quattro persone ospitabili o multipli di quattro, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi.
- b) gli spazi aperti utilizzati per il soggiorno devono possedere i seguenti requisiti:
 - i.piazzuole di superficie minima di 55 metri quadri;
 - ii.la distanza minima tra tende o altri mezzi autonomi di soggiorno deve essere di almeno 2 metri l'uno dall'altro;
 - iii.in assenza di servizi igienici adeguati nelle piazzole di sosta, l'autorizzazione per il campeggio è concessa a condizione che il campeggiatore possa usufruire dei servizi dell'abitazione (in tal caso deve essere garantito che il rapporto tra persone e servizi igienico-sanitari sia in ragione di almeno uno ogni quattro persone ospitabili o multipli di quattro);
 - iv.la sistemazione della superficie destinata alle piazzuole è a prova di acqua e di polvere, ed è realizzabile anche con inerbimento del terreno.

In caso di somministrazione di pasti in numero massimo di 12, per la loro preparazione è autorizzato l'uso della cucina domestica.

Per le imprese di pesca e acquacoltura che esercitano l'attività di campeggio deve essere previsto un ambiente attrezzato di lavello per stoviglie e lavatoio per panni.



TITOLO VIII - Disposizioni in materia di pescaturismo

Art. 47 - Procedura per gli operatori che hanno già avviato l'attività di pescaturismo prima dell'entrata in vigore della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11.

Gli imprenditori ittici che hanno già avviato l'attività di pescaturismo prima dell'entrata in vigore della L.R. 11 maggio 2015, n. 11 (legge entrata in vigore il 13 agosto 2015), ed esercitano regolarmente tale attività devono provvedere a presentare la dichiarazione autocertificativa per il tramite del SUAP entro sei mesi dalla pubblicazione delle presenti direttive, secondo quanto specificato all'art. 34 delle presenti direttive, per l'iscrizione all'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche – sezione pescaturismo.

Art. 48 - Tipologie di attività esercitabili nell'ambito del pescaturismo

Le tipologie di attività esercitabili nell'ambito del pescaturismo sono le seguenti:

- a) svolgimento di attività pratica di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi da pesca sportiva previsti dalla normativa vigente;
- svolgimento di attività turistico ricreative nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca, quali, in particolare, brevi escursioni lungo le coste, osservazione delle attività di pesca professionale, ristorazione a bordo o a terra;
- c) svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero nonché ad avvicinare il grande pubblico al mondo della pesca professionale.

Le attività di cui al precedente comma possono essere svolte esclusivamente a favore delle persone imbarcate e in conformità a quanto previsto dall'autorizzazione di cui all'articolo 2 comma 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (come specificato all'articolo 5 del decreto del ministero delle politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293); in ogni caso le attività di ristorazione possono svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 44 (relativamente ai prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande) art 46 (in materia di requisiti dei locali, in caso di ristorazione a terra).



TITOLO IX Disposizioni in materia di fattorie didattiche (settore ittico)

Art. 49 - Procedura per gli operatori che hanno già avviato l'attività di fattoria didattica prima dell'entrata in vigore della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11.

1. Gli imprenditori ittici che hanno già avviato l'attività di fattoria didattica prima dell'entrata in vigore della L.R. 11 maggio 2015, n. 11 (legge entrata in vigore il13 agosto 2015), ed esercitano regolarmente tale attività devono provvedere a presentare la dichiarazione autocertificativa entro sei mesi dalla pubblicazione delle presenti direttive, secondo quanto specificato all'art. 34, per formalizzare il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività e l'iscrizione all'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche – sezione fattoria didattica; la presentazione della dichiarazione autocertificativa è dovuta anche se la ditta risultasse già iscritta all'Albo regionale della multifunzionalità.

Il Comune, ricevuta la dichiarazione autocertificativa, verifica che la fattoria didattica fosse regolarmente in attività prima dell'entrata in vigore della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (legge entrata in vigore il 13 agosto 2015).

Agli operatori di fattoria didattica regolarmente in attività e iscritti all'Albo regionale degli operatori di fattoria didattica ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 33/10 del 5 settembre 2007, è riconosciuta d'ufficio la qualifica di "operatore di fattoria didattica qualificato" ai sensi della nuova normativa.

Art. 50 - Formazione e abilitazione dell'operatore di fattoria didattica

L'imprenditore ittico per essere abilitato all'esercizio dell'attività di fattoria didattica, deve disporre, all'interno della propria organizzazione aziendale, di almeno un operatore di fattoria didattica qualificato ai sensi del precedente articolo 32 delle presenti Direttive.

I corsi di formazione sono organizzati dall'Amministrazione regionale tramite l'Agenzia regionale LAORE Sardegna e prevedono un percorso formativo della durata complessiva di almeno 150 ore (esclusa la prova finale), articolato in moduli, nel quale verranno affrontate le seguenti tematiche:

Modulo 1

- introduzione all'attività di fattoria didattica e l' importanza della multifunzionalità;
- normativa di riferimento per la gestione dell'attività didattica;



- metodologie e tecniche di facilitazione (formazione all'azione, work shop, focus group) finalizzate alla promozione del lavoro in rete;
- nozioni base sugli aspetti fiscali e previdenziali connessi all'attività;
- nozioni base di contabilità aziendale con particolare riferimento alla gestione dell'attività di fattoria didattica.
- procedure informatiche di base finalizzate all'avvio e alla gestione dell'attività.

Modulo 2

- promozione dell'impresa ittica o agricola con particolare riferimento alle attività multifunzionali, alle tradizioni, ai prodotti tipici locali e gli strumenti di marketing;
- accoglienza e ospitalità;
- strumenti di finanziamento-

Modulo 3

- Analisi e conoscenza del territorio e dell'azienda;
- Strumenti e metodologie didattiche
- Progettazione in fattoria

Modulo 4

- Sicurezza sul lavoro e primo soccorso nei luoghi destinati all'attività didattica.

La metodologia didattica consiste in lezioni frontali, lavori di gruppo, esercitazioni di laboratorio, elearning e visite guidate, project work.

Per la validità del corso è richiesto almeno l'80% delle presenze in aula.

La prova di valutazione finale è finalizzata all'accertamento delle competenze da parte dei partecipanti al corso. L'esito positivo della prova finale è comprovato da un attestato di certificazione delle specifiche competenze

Gli organismi accreditati presso la Regione possono chiedere il riconoscimento delle attività indirizzate alla formazione e all'aggiornamento professionale degli operatori, a condizione che le attività formative rispettino le disposizioni contenute nel presente articolo.

L'accesso al corso di formazione è preceduto da una valutazione, da parte dei soggetti attuatori, dei titoli e/o crediti formativi in possesso del candidato. Tale valutazione è finalizzata alla individuazione dei moduli cui il candidato dovrà garantire la partecipazione e sostenere la prova finale.



Gli operatori abilitati frequentano i successivi corsi di aggiornamento con cadenza triennale. I corsi di aggiornamento, strutturati per moduli, hanno una durata di 30 ore e vertono sulle discipline già trattate nei corsi di abilitazione e sull'eventuale approfondimento di tematiche emerse dall'analisi del fabbisogno formativo espresso dalle imprese.

Art. 51 - Attività e offerta didattica

L'imprenditore formula proposte educative e didattiche che siano attinenti ad almeno tre dei seguenti percorsi:

- a) conoscenza del mare, dei pesci e delle marinerie, dell'ambiente lagunare, lacustre e fluviale e dei relativi prodotti - della biodiversità e del legame cibo e territorio;
- b) educazione al consumo consapevole, conoscenza dell'etica e della sostenibilità della produzione e del consumo del cibo e della lotta agli sprechi, attraverso percorsi di educazione alimentare, laboratori di educazione al gusto ed esperienziali.;
- c) conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, di trasformazione e conservazione dei prodotti ittici, e delle produzioni tipiche e locali;
- d) conoscenza delle attività artigianali connesse all'azienda ittica e al mondo della pesca e dell'acquacoltura;

L'attività didattica può essere realizzata anche all'esterno dell'azienda o riguardare temi non immediatamente riconducibili all'ambito produttivo primario.

La fattoria didattica deve:

- predisporre un'offerta didattica in funzione dell'età e/o del grado scolastico degli ospiti;
- predisporre materiale informativo e divulgativo propedeutico alla visita (tempi, modalità, metodologia didattica, etc...) anche su supporti informatici;
- concordare con la scuola il programma della visita in funzione degli obiettivi educativi;
- stipulare un contratto con i fruitori del servizio concernente la proposta didattica;
- accogliere un numero di ospiti adeguato agli spazi disponibili onde garantire l'efficacia dei programmi formativi ed educativi;
- garantire un rapporto tra operatori e utenti non inferiore a 1/30;
- garantire l'interattività fra azienda, alunni, insegnanti e altri fruitori dei servizi didattici;



- accertarsi dell'eventuale presenza tra i visitatori di soggetti a rischio di allergie e/o intolleranze nel caso di somministrazione di alimenti e bevande;
- registrare i visitatori e le attività didattiche in appositi registri.

L'Agenzia regionale LAORE Sardegna, pubblica nel proprio sito istituzionale le offerte didattiche relative ai percorsi didattico-educativi proposti dalle imprese.

Art. 52 - Spazi e strutture destinate all'attività didattica

Le attività di fattoria didattica sono svolte mediante l'utilizzo di fondi, fabbricati, attrezzature e risorse normalmente impiegate per l'attività principale, compresa l'abitazione principale dell'imprenditore ancorché esterna all'azienda.

Possono essere utilizzati per le attività di fattoria didattica i locali già autorizzati per lo svolgimento dell'attività ittituristica.

La fattoria didattica dispone di aree delimitate o spazi attrezzati idonei in totale sicurezza per svolgere l'attività anche in condizioni climatiche sfavorevoli.

Negli ambienti destinati ad attività di fattoria didattica possono essere effettuati interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, di recupero e risanamento conservativo, di ristrutturazione, di ampliamento, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche degli edifici e del contesto paesaggistico-culturale circostante.

L'imprenditore deve garantire l'accessibilità a soggetti diversamente abili anche al luogo di primo soccorso e a parte dei percorsi didattici.

L'azienda deve essere dotata di uno spazio di primo soccorso e disporre di una cassetta di pronto soccorso.

L'imprenditore deve inoltre segnalare le zone e le sostanze pericolose agli ospiti impedendo, con mezzi adeguati, l'accesso alle stesse.

L'imprenditore deve tenere gli attrezzi utilizzati a scopo didattico in buono stato di conservazione e/o adeguatamente protetti.

Art. 53 - Requisiti di idoneità dei locali utilizzati nell'ambito dell'attività di fattoria didattica

I locali, gli ambienti e gli spazi utilizzati per l'esercizio dell'attività di fattoria didattica devono possedere, ai fini dell'abitabilità e dell'agibilità, i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dai



regolamenti edilizi comunali per i locali di civile abitazione, tenuto conto delle caratteristiche architettoniche degli edifici, nonché delle limitate dimensioni dell'attività esercitata.

Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni previste per l'ittiturismo.

TITOLO X - Disposizioni in materia di fattorie sociali (settore ittico)

Art. 54 - Attività di Fattoria sociale

L'attività di fattoria sociale comprende una serie di servizi a supporto delle famiglie e delle istituzioni, finalizzati all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo di persone in condizione di temporaneo o permanente svantaggio psicofisico o sociale.

Le fattorie sociali erogano tali servizi attraverso specifiche convenzioni con gli enti pubblici preposti e/o accordi con i soggetti privati titolari di strutture sociali autorizzate e accreditate.

I servizi erogati dalla fattoria sociale possono consistere in:

- a) attuazione di percorsi finalizzati all'inserimento socio-lavorativo, quali tirocini di inserimento, reinserimento e orientamento lavorativo e progetti finalizzati all'acquisizione di specifiche competenze legate alle attività agricole;
- b) iniziative educative, assistenziali e formative, nonché azioni volte a favorire forme di benessere personale e relazionale in tutte le fasce d'età, compresa la prima infanzia e la terza età, anche attraverso attività di Pet therapy, ivi comprese l'ippoterapia, l'onoterapia e ogni altra terapia basata sul rapporto tra l'uomo e gli animali;
- c) progetti di reinserimento e reintegrazione sociale di minori e adulti, in collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'ente locale e l'Azienda sanitaria locale, anche attraverso specifiche convenzioni o tramite accordi con strutture sociali accreditate.

Sono considerati svantaggiati i soggetti come definiti dall'articolo 2 del regolamento di attuazione della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 e ricomprendono:

- a) minori e giovani adulti destinatari di interventi sociali, socio-sanitari, educativi integrativi o temporaneamente sostitutivi delle famiglie;
- b) persone con disturbo mentale destinatari di interventi sociali e socio-sanitari di carattere riabilitativo integrato e di sostegno nel progetto di vita indipendente;



- c) persone con disabilità destinatari di interventi finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia e al sostegno nel progetto di vita indipendente;
- d) anziani destinatari di interventi sociali e socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero di abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia, dell'identità, dell'orientamento spazio-temporale;
- e) persone con problematiche psico-sociali destinatarie di interventi di sostegno nel loro percorso di inclusione sociale;
- f) adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

Art. 55 - Formazione e abilitazione dell'operatore di fattoria sociale

L'impresa ittica, per essere abilitata all'esercizio dell'attività di fattoria sociale, deve disporre, all'interno della propria organizzazione aziendale, di almeno un operatore qualificato, ai sensi del precedente articolo 32 delle presenti Direttive.

I corsi di formazione sono organizzati dall'Amministrazione regionale tramite l'Agenzia regionale LAORE Sardegna e prevedono un percorso formativo della durata complessiva di almeno 150 ore (esclusa la prova finale), articolato in moduli, nel quale verranno affrontate le seguenti tematiche:

- Introduzione all'attività di fattoria sociale
- Normativa di riferimento
- I servizi di utilità sociale erogabili in fattoria
- Cultura della relazione e del servizio a favore dei soggetti svantaggiati
- Progettare un'attività sociale in fattoria
- Gestire e valutare un progetto sociale in fattoria
- Sicurezza e primo soccorso
- Aspetti amministrativi, contabili e fiscali
- Strumenti di finanziamento
- Visite di studio

La metodologia didattica consiste in lezioni frontali, lavori di gruppo, esercitazioni di laboratorio, elearning e visite guidate, project work.

Per la validità del corso è richiesto almeno l'80% delle presenze in aula.



La prova di valutazione finale, è finalizzata all'accertamento delle competenze da parte dei partecipanti al corso. L'esito positivo della prova finale è comprovato da un attestato di certificazione delle specifiche competenze

Gli organismi accreditati presso la Regione possono chiedere il riconoscimento delle attività indirizzate alla formazione e all'aggiornamento professionale degli operatori, a condizione che le attività formative rispettino le disposizioni contenute nel presente articolo.

L'accesso al corso di formazione è preceduto da una valutazione, da parte dei soggetti attuatori, dei titoli e/o crediti formativi in possesso del candidato. Tale valutazione è finalizzata alla individuazione dei moduli cui il candidato dovrà garantire la partecipazione e sostenere la prova finale.

Gli operatori abilitati frequentano i successivi corsi di aggiornamento con cadenza triennale. I corsi di aggiornamento, strutturati per moduli, hanno una durata di 30 ore e vertono sulle discipline già trattate nei corsi di abilitazione e sull'eventuale approfondimento di tematiche emerse dall'analisi del fabbisogno formativo espresso dalle imprese.

L'accesso al corso di aggiornamento è preceduto da una valutazione, da parte dei soggetti attuatori, dei titoli e/o crediti formativi in possesso del candidato. Tale valutazione è finalizzata alla individuazione dei moduli cui il candidato dovrà garantire la partecipazione e sostenere la prova finale.

In caso di impossibilità, opportunamente giustificata, a frequentare il corso di aggiornamento, l'imprenditore interessato può chiedere di essere inserito in un successivo corso di aggiornamento.

Art. 56 - Spazi e strutture destinate all'attività sociale

Le attività di fattoria sociale sono svolte mediante l'utilizzo di fondi, fabbricati, attrezzature e risorse normalmente impiegate per l'attività principale, compresa l'abitazione principale dell'imprenditore, ancorché esterna all'azienda.

Possono essere utilizzati per le attività di fattoria sociale i locali già autorizzati per lo svolgimento dell'attività ittiituristica.

La fattoria sociale dispone di aree delimitate o spazi attrezzati idonei in totale sicurezza per svolgere l'attività anche in condizioni climatiche sfavorevoli.

Negli ambienti destinati ad attività di fattoria sociale possono essere effettuati interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, di recupero e risanamento conservativo, di ristrutturazione, di ampliamento, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche degli edifici e del contesto paesaggistico-culturale circostante.



L'imprenditore deve garantire l'accessibilità a soggetti diversamente abili anche al luogo di primo soccorso.

L'azienda deve essere dotata di uno spazio di primo soccorso e disporre di una cassetta di pronto soccorso. L'imprenditore deve inoltre segnalare le zone e le sostanze pericolose agli ospiti impedendo, con mezzi adeguati, l'accesso alle stesse.

L'imprenditore deve tenere gli attrezzi utilizzati per le attività di fattoria sociale in buono stato di conservazione e/o adeguatamente protetti.

Art. 57 - Requisiti di idoneità dei locali utilizzati nell'ambito dell'attività di fattoria sociale

I locali, gli ambienti e gli spazi utilizzati per l'esercizio dell'attività di fattoria sociale devono possedere, ai fini dell' agibilità, i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali per i locali di civile abitazione, tenuto conto delle caratteristiche architettoniche degli edifici, nonché delle dimensioni dell'attività esercitata.

Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni previste per l'ittiturismo.